SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010. *(11A12617)*. . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 aprile 2011.

Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. (Decreto n. 167). *(11A12409)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO 7 luglio 2011.

Cambio di denominazione della Scuola di Specializzazione da «Endocrinologia e malattie del ricambio», a «Endocrinologia e malattie del metabolismo». *(11A12408)* . . . . *Pag.* 3

Ministero della giustizia

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghimpusan Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. *(11A12102).* *Pag.* 3

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Baroni Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12103)* . . *Pag.* 4

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Viola Antonello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12104)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Papagni Emanuele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12105)* . . *Pag.* 6

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Cossu Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12129)* . . *Pag.* 7

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Badoer Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12130)* . . . . *Pag.* 8

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcoccia Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12297)* . . *Pag.* 9

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A12298)* . . . . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaminska-Sikora Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A12182)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathieu Beatrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A12183)* *Pag.* 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 settembre 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, presso la Direzione provinciale del lavoro di Brescia. *(11A12407)* . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 18 maggio 2011.

Approvazione dell'integrazione dei prezzi massimi unitari dei prodotti agricoli per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate per l'anno 2011. *(11A12371)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 9 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico». *(11A12181)* . . . . *Pag.* 22

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° agosto 2011.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Torino. *(11A12370)* . *Pag.* 24

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 13 luglio 2011.

Riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica. *(11A12612)* . . . . *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo. *(11A12418)* . . . . *Pag.* 30

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 7 settembre 2011.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Jersey.(Deliberazione n. 325). *(11A12619)* . . . . *Pag.* 31

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nettacin collirio» *(11A12404)* . . . . *Pag.* 35

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Seran Farma» *(11A12405)* . . . . *Pag.* 36

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eustamyl» *(11A12406)* . . . . *Pag.* 37

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Marcaina» con conseguente modifica stampati. *(11A12437)* . . . . *Pag.* 38

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 16 settembre 2011 *(11A12451)* . . . . *Pag.* 38

Cambi di riferimento rilevati a titoli indicativo del giorno 19 settembre 2011 *(11A12452)* . . . . *Pag.* 39

Ministero dell'interno

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario *(11A12618)* . . . . *Pag.* 39

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale». *(11A12180)* . . . . *Pag.* 39

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. **157.**

Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE. *(11G0197)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Molise - Commissario delegato del 30 agosto 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 ottobre 2012, lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A12617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 aprile 2011.

Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. (Decreto n. 167).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1-*ter* del decreto-legge. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n.266;

Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17, recante disposizioni in relazione ai «Requisiti necessari dei corsi di studio»;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo

1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.

2. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.

3. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

4. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

5. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

7. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Art. 2.

Oggetto delle convenzioni

1. Le convenzioni stabiliscono con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato:

a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;

b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;

c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

Art. 3.

Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipula di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.

2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.

3. Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.

Art. 4.

Norme finali

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.

3. Le convenzioni definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 aprile 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 144.

11A12409

DECRETO 7 luglio 2011.

Cambio di denominazione della Scuola di Specializzazione da «Endocrinologia e malattie del ricambio», a «Endocrinologia e malattie del metabolismo».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del Ministero della salute, espresso in data 4 maggio 2010;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) espresso in data 1° dicembre 2010;

Vista la nota del Ministero della salute n. 7065 del 7 febbraio 2011, in merito al cambio di denominazione della scuola di specializzazione da «endocrinologia e malattie del ricambio» in «endocrinologia e malattie del metabolismo»;

Vista la nota del Ministero della salute n. 21645 del 26 aprile 2011;

Valutata l'opportunità di modificare il citato decreto interministeriale 31 ottobre 1991, relativamente al cambio di denominazione della scuola di specializzazione da «endocrinologia e malattie del ricambio» in «endocrinologia e malattie del metabolismo»;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 concernente l'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni, è modificato come segue: la denominazione della scuola di specializzazione in «endocrinologia e malattie del ricambio», appartenente all'area medica, classe medicina specialistica, è modificata in «endocrinologia e malattie del metabolismo».

Art. 2.

A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento alla denominazione «endocrinologia e malattie del ricambio» presente in provvedimenti successivi al decreto interministeriale 31 ottobre 1991, si intende riferito alla denominazione «endocrinologia e malattie del metabolismo».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della salute
FAZIO

11A12408

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghimpusan Marieta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ghimpusan Marieta, nata a Bucarest (Romania) il 4 ottobre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale romeno ai fini dell'accesso all'albo dei chimici - Sezione B - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Inginer, profilul chimie, specializarea tehnologie chimica organica» conseguito presso la «Universitatea politehnica din Bucuresti» nel febbraio 1996;

Considerato che il conseguimento del solo titolo accademico consente alla sig.ra Ghimpusan di esercitare in Romania nel campo non sanitario;

Vista la attestazione della autorità competente romena che ha confermato che il titolo accademico in questione configura una formazione regolamentata, come prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *e)* della direttiva comunitaria sopra citata;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 23 giugno 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione B, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ghimpusan Marieta, nata a Bucarest (Romania) il 4 ottobre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di «Inginer, profilul chimie, specializarea tehnologie chimica organica», quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - Sezione B.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12102

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Baroni Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Baroni Francesco, nato il 4 agosto 1975 a Cecina (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Baroni è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 9 dicembre 2004 in Italia presso la Università degli studi di Firenze;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Livorno;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Baroni Francesco, nato il 4 agosto 1975 a Cecina (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12103

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Viola Antonello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Viola Antonello, nato il 29 marzo 1977 a Civitavecchia (Roma), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Viola è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 luglio 2006 in Italia presso la Università degli studi «Tor Vergata» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Viola Antonello, nato il 29 marzo 1977 a Civitavecchia (Roma), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12104

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Papagni Emanuele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Papagni Emanuele, nato il 30 agosto 1983 a Lodi, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Papagni è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 5 ottobre 2007 in Italia presso la Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 6 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Papagni Emanuele, nato il 30 agosto 1983 a Lodi, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12105

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Cossu Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Cossu Francesco nato il 5 dicembre 1973 a Cagliari, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Cagliari in data 22 marzo 2002;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 15 settembre 2004;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22 maggio 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» de Lorca dal 30 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Cossu Francesco nato il 5 dicembre 1973 a Cagliari, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12129

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Badoer Luca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Badoer Luca, nato il 26 gennaio 1984 a Piove di Sacco, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea specialistica in giurisprudenza ottenuto presso l'Università Telematica «Guglielmo Marconi» in data 26 ottobre 2009;

Considerato che il l'istante risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 15 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 30 aprile 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Murcia» come attestato in data 29 dicembre 2010;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Badoer Luca, nato il 26 gennaio 1984 a Piove di Sacco, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12130

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcoccia Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Marcoccia Rita, nata in data 11 aprile 1979 a Frosinone, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli Studi di Cassino in data 26 luglio 2006;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone del 28 ottobre 2008;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 27 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 9 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha l'istante documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 28 dicembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazio-

ne alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che non si può tenere conto — al fine di una riduzione della prova attitudinale applicata – della attività professionale effettuata in Spagna in quanto riguarda attività su questioni vertenti il diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Marcoccia Rita, nata in data 11 aprile 1979 a Frosinone, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Abogado" di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12297

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, nata il 23 settembre 1971 a Fortaleza (Brasile) cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora è in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso l'«Universidade de Fortaleza» il 20 dicembre 1996;

Considerato che è iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil-CEARA» dal 28 maggio 1997;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Benevento in data 2 dicembre 2009 con scadenza il 2 dicembre 2011 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Portela Costa Maria Auxiliadora, nata il 23 settembre 1971 a Fortaleza (Brasile) cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, fatta salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A12298

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaminska-Sikora Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Kaminska-Sikora Magdalena, nata a Jaworzno (Polonia) il giorno 21 maggio 1986, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «licęncjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola superiore di gestione a Częstochowa nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 2 maggio 2011 che certifica che l'interessata ha portato a termine un corso di studi che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 21, comma 1, della direttiva 2005/36/CE concernente il principio di riconoscimento automatico;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «licęncjat pielęgniarstwa» conseguito in Polonia presso la Scuola superiore di gestione a Częstochowa nell'anno 2009 dalla signora Kaminska-Sikora Magdalena, nata a Jaworzno (Polonia) il giorno 21 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Kaminska-Sikora Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12182

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathieu Beatrice, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Mathieu Beatrice, nata a Marsiglia (Francia) il giorno 8 luglio 1978, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo denominato «Diplôme d'État d'Infirmier» rilasciato a Marsiglia (Francia) il 30 novembre 2009 dal Prefetto della Regione di Provence-Alpes-Cote d'Azur, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente francese in data 25 ottobre 2010 che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 21 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo denominato «Diplôme d'État d'Infirmier» rilasciato a Marsiglia (Francia) in data 30 novembre 2009 dal Prefetto della Regione di Provence-Alpes-Cote d'Azur alla signora Mathieu Beatrice, nata a Marsiglia (Francia) il giorno 8 luglio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La richiedente, signora Mathieu Beatrice è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12183

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 settembre 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, presso la Direzione provinciale del lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 227 del 12 gennaio 1995;

Vista la legge n. 183/2010;

Visto il decreto n. 1 del 21 gennaio 2011 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione la dott.ssa Daniela Faini;

Vista la lettera dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia del 6 settembre 2011 con la quale viene designata la dott.ssa Caterina Pelizzari quale membro effettivo in sostituzione della dott.ssa Daniela Faini;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

La dott.ssa Caterina Pelizzari è nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione della dott.ssa Daniela Faini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 14 settembre 2011

Il direttore provinciale: CAMPLESE

11A12407

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 maggio 2011.

Approvazione dell'integrazione dei prezzi massimi unitari dei prodotti agricoli per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-20013 (2006/C 319/01);

Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, n. 0012939 , registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, reg. n. 4, foglio n. 108, che disciplina le modalità applicative degli incentivi assicurativi;

Visto il decreto 20 aprile 2011, n. 8809, con il quale sono state individuate le procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi;

Visto il decreto 8 marzo 2011, n.5.522, di determinazione dei prezzi medi di mercato per la quantificazione dei valori dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e dei mancati redditi per le epizoozie e lo smaltimento dei capi zootecnici morti, assicurabili con polizze agevolate nell'anno 2011;

Vista la proposta della Regione Toscana per la determinazione dei costi di ripristino delle strutture ombrai, danneggiati o distrutti da eventi climatici avversi;

Viste le richieste di determinazione di ulteriori prezzi per i prodotti non contemplati nell'elenco allegato al richiamato decreto dell'8 marzo 2011;

Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Ritenuto di integrare i prezzi unitari di mercato delle produzioni non contemplate nel precedente decreto 8 marzo 2011 e di individuare i prezzi unitari massimi delle strutture ombrai;

Decreta:

In conformità a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori delle produzioni agricole e dei costi delle strutture ombrai assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2011.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2011

Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 249

ALLEGATO

Elenco integrativo prezzi massimi dei prodotti agricoli assicurabili con polizze agevolate nell'anno 2011

Strutture aziendali

Tipologia	Prezzi massimi 2011
	€ /mq
- Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante;	**30,00**

Seminativi

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
01	Risone	Baldo e Similari	42,25
01	Risone	Balilla-Originario e Similari	33,31
01	Risone	Lido e similari	35,97
01	Risone	Loto e similari	36,30
01	Risone	Roma e Similari	42,17
01	Risone	Arborio e Similari	42,70
01	Risone	Indica e Similari	29,64
01	Risone	Ariete e similari	36,43
01	Risone	Carnaroli e similari	39,75
01	Risone	Padano e similari	39,86
01	Risone	Vialone Nano e similari	47,97
01	Risone	S. Andrea e similari	40,50
09	Risone	Arelate	40,00
09	Risone	Baldo	40,00
09	Risone	Bravo	40,00
09	Risone	Gladio	40,00
09	Risone	Nembo	40,00
01	Erbacee da biomassa		15,40
IT	Lupini		200,00

Uve da vino

Area	**Prodotto** *Uva da vino Piemonte*	Specifica prodotto	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
01	Uva da vino Doc-Docg bianca	Alta Langa	90,00
AT	Uva da vino Doc-Docg bianca	Asti	97,00
01	Uva da vino Doc-Docg bianca	Asti Moscato	97,51
01	Uva da vino Doc-Docg nera	Brachetto	95,00
01	Uva da vino Doc-Docg nera	Brachetto d'Aqui	148,07
01	Uva da vino Doc-Docg bianca	Langhe Arneis Passito	125,00
01	Uva da vino Doc-Docg bianca	Langhe Bianco Passito	125,00
01	Uva da vino Doc-Docg nera	Langhe Rosso Passito	125,00
01	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Brachetto Passito	225,00
01	Uva da vino Doc-Docg nera	Piemonte Brachetto Spumante	128,40
01	Uva da vino Doc-Docg bianca	Uve per Vini Doc	48,33
01	Uva da vino Doc-Docg nera	Uve per Vini Doc	48,33

Area	**Prodotto** *Uva da vino Lombardia*	Specifica prodotto	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
PV	Uva da vino Doc-Docg nera	Cabernet O.P.	55,00
PV	Uva da vino Doc-Docg nera	Chardonnay O.P.	68,00
PV	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinot nero O.P.	77,00
PV	Uva da vino Doc-Docg bianca	Pinot grigio O.P.	74,00
03	Uva da vino Igt nera	Uva rara Igt	45,00
03	Uva da vino Igt bianca	Moscato Igt	50,00

Area	**Prodotto** *Uva da vino Veneto*	**Specifica prodotto**	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
VE	Uva da vino Doc-Docg nera	Franconia	55,00
VE	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sauvignon	60,00

Area	**Prodotto** *Uva da vino Friuli Venezia Giulia*	**Specifica prodotto**	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
06	Uva da vino pregio	Cividin	110,00
06	Uva da vino pregio	Forgiarin	110,00
06	Uva da vino Igt nera	Franconia Igt	45,00
06	Uva da vino Igt bianca	Moscato giallo Igt	50,00
06	Uva da vino Igt nera	Moscato rosa Igt	50,00
06	Uva da vino Igt bianca	Piculit neri Igt	100,00
06	Uva da vino Igt bianca	Pinot grigio Igt	55,00
06	Uva da vino Igt nera	Refosco Igt	35,00
06	Uva da vino Igt bianca	Sciaglin Igt	110,00
06	Uva da vino Igt bianca	Ucelut Igt	85,00
06	Uva da vino Igt bianca	Muller Thurgau Igt	70,00
06	Uva da vino Igt nera	Pignolo Igt	85,00
06	Uva da vino Igt bianca	Ribolla Igt	85,00
06	Uva da vino Igt nera	Schioppettino Igt	85,00
06	Uva da vino Igt bianca	Tezzelenghe Igt	85,00
06	Uva da vino Igt rossa	Uve Terrano per Igt delle Venezie	100,00
06	Uva da vino Doc-Docg rossa	Uve Terrano per doc Carso	125,00
06	Uva da vino Doc-Docg nera	Pinot nero Doc Collio	70,00

Area	**Prodotto** *Uva da vino Emilia Romagna*	**Specifica prodotto**	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
08	Uva da vino Igt bianca	Comune	20,00
08	Uva da vino Igt NERA	comune	21,00

Area	**Prodotto** *Uva da vino Toscana*	**Specifica prodotto**	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
09	Uva da vino Igt bianca	Petit Verdot Toscano	65,00
09	Uva da vino Igt bianca	Costa Toscana	100,00
09	Uva da vino Igt nera	Costa Toscana	100,00
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Chianti Montalbano	80,00
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Chianti Colli Aretini	75,00
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Chianti Colli Fiorentini	80,00
PI	Uva da vino Doc-Docg nera	Chianti Colline Pisane	80,00
09	Uva da vino di pregio	Uva da Vino Bianca	36,00
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Sovana Cabernet Sauvignon Superiore	100,00
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Chianti Superiore	95,33
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Vin Santo Chianti Classico	136,67
09	Uva da vino Doc-Docg nera	Vin Santo Chianti	90,00
09	Uva da vino Igt nera	Alta Valle Di Greve	75,00
09	Uva da vino Igt bianca	Alta Valle Di Greve	65,00
09	Uva da vino Igt bianca	Colli Toscana Centrale	50,00
09	Uva da vino Igt nera	Colli Toscana Centrale	60,00
09	Uva da vino Igt bianca	Maremma Toscana	50,00
09	Uva da vino Igt nera	Maremma Toscana	60,00
09	Uva da vino Igt bianca	Val Di Magra	50,00
09	Uva da vino Igt nera	Val Di Magra	60,00
LI	Uva da vino Doc-Docg nera	Bolgheri Superiore	340,00
LI	Uva da vino Doc-Docg nera	Bolgheri Sassicaia	530,00

Area	Prodotto *Uva da vino Umbria*	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
10	Uva da vino Igt bianca	Trebbiano	30,00
10	Uva da vino Igt nera	Sangiovese	35,00
10	Uva da vino Igt nera	Canaiolo	35,00
10	Uva da vino Igt nera	Ciliegiolo	35,00
10	Uva da vino Igt nera	Gamay	35,00
10	Uva da vino Doc-Docg bianca	Sauvignon	45,00
10	Uva da vino Doc-Docg nera	Ciliegiolo	40,00
10	Uva da vino Doc-Docg nera	Gamay	40,00
10	Uva da vino Doc-Docg nera	Malvasia	40,00
Area	**Prodotto** *Uva da vino Puglia*	**Specifica prodotto**	**Prezzi massimi 2011** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
16	Uva da vino Doc-Docg nera	Syrah	30,00
16	Uva da vino Doc-Docg nera	Petit Verdot	35,00
16	Uva da vino Doc-Docg nera	Rosso Del Salento	40,00
16	Uva da vino Igt bianca	Pinot Bianco	28,00
16	Uva da vino Igt bianca	Sauvignon	30,00
16	Uva da vino Igt nera	Cabernet	24,00
16	Uva da vino Igt nera	Ciliegiolo	22,00
16	Uva da vino Igt nera	Primitivo	32,00
16	Uva da vino Igt nera	Syrah	25,00
16	Uva da vino Igt nera	Petit Verdot	28,00
16	Uva da vino Doc nera	Negroamaro	45,00
16	Uva da vino Doc nera	Lambrusco Misto Pregio	21,33
16	Uva da vino Igt nera	Montepulciano	18,67

Area	Prodotto *Uva da vino Basilicata*	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
17	Uva da vino Doc-Docg nera	Primitivo	40,00
17	Uva da vino Igt bianca	Moscato	28,00
17	Uva da vino pregio	Montepulciano	29,00

Olive da olio

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
FC	Olive		90
RN	Olive		90
11	Olive		75
06	Olive		90
01	Olive		90

Ortaggi

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
09	Cavolo	Nero	100,00

Frutta

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
04	Albicocche		206,00
08	Ciliegie	Acide	92,50
IT	Mele	Gloster	30,67
IT	Mele	Rubens	30,67
IT	Mele	Sansa	30,67
SO	Mele	Galaxi	47,33
SO	Mele	Gala	47,33
SO	Mele	Golden Delicious	44,00

(segue frutta)

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
SO	Mele	Stark	44,00
SO	Mele	Red Delicious	44,00
SO	Mele	Granny Smith	34,00
SO	Mele	Imperatore	34,00
BZ	Mele	Stayman Winesap	39,28
02	Mele	Renetta Canada	55,00
02	Mele	Golden Delicious	53,00
02	Mele	Gala	53,00
02	Mele	Jonagold	53,00
02	Mele	Red Delicious	50,00
09	Mele	Red Delicious	34,00
05	Noci	Lara Del Piave	213,33
IT	Pere	Angelys	80,00
01	Susine	Flavor King	100,00

Prodotti florovivaistici

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/cadauno, Iva esclusa)*
IT	Noce	1 Anno	3,00
IT	Noce	2	5,00
IT	Noce	3	7,50
IT	Noce	4	11,50
IT	Noce	5	17,25
IT	Noce	6	25,50
IT	Noce	7	37,50
IT	Noce	8	51,25
IT	Noce	9	66,25
IT	Noce	10	75,00
IT	Vivaio di Pioppi	1 Anno Diam< 12 Cm	2,70

(segue Prodotti florovivaistici)

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(€/100 Kg)*
IT	Zucche	Ornamentali fino A 150 g	300,00
IT	Zucche	Ornamentali da 160 A 300 g	250,00
IT	Zucche	Ornamentali oltre 300 g	150,00
Area	**Prodotto**	**Specifica prodotto**	**Prezzi massimi 2011** *(€/MQq Iva esclusa)*
IT	Tappeto Erboso	In Zolle o Rotolo	6,00

Colture arboree

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(€/t Iva esclusa)*
IT	Arboree da biomassa		20,00

Colture da seme

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(€/100 Kg Iva esclusa)*
IT	Cavolo verza	Da seme standard	389,50
IT	Cavolo verza	Da seme ibrido	2395,33

Bulbose

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/cadauno, Iva esclusa)*
IT	Bulbi di Zafferano		0,32

Officinali

Area	Prodotto	Specifica prodotto	Prezzi massimi 2011 *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
IT	Semi di Lino		100,00
IT	Melissa	foglie intere	1.500,00
IT	Melissa	sommita'	200,00
IT	Timo		4.500,00
IT	Salvia		1.800,00
IT	Semi di Fiordaliso		700,00
IT	Passiflora		250,00
IT	Menta in Semi		7.000,00

11A12371

DECRETO 9 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 24 ottobre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 156 del 7 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico», approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole del 24 ottobre 1998, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, e conformemente alle disposizioni impartite dalla Regione Toscana.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO»

Art. 1.

1. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" può essere integrata dalla specificazione "occhio di pernice".

Art. 2.

1. La Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Vin Santo del Chianti Classico":

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

"Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice":

Sangiovese, minimo 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice" devono essere prodotte nei terreni dell' intero territorio del Chianti Classico, delimitato con Decreto interministeriale 31 luglio 1932. Tale zona è così delimitata:

"Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga.

Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia.

Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un pò a oriente lungo altro torrentello, passando per cÀ Biricuccie Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.

Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

2. Nella zona di produzione della Denominazione "Vin Santo del Chianti Classico" non si potranno impiantare ed iscrivere vigneti allo Schedario Viticolo "Vin Santo del Chianti" né produrre vini "Vin Santo del Chianti".

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Vin Santo del Chianti classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m. sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 2,5 kg.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare gli 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Tuttavia, le operazioni di vinificazione sono consentite su autorizzazione del MIPAF previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Vin Santo del Chianti Classico" ottenute da vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito "Vin Santo del Chianti Classico" non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno d'invecchiamento del vino.

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo Schedario Viticolo del Chianti Classico DOCG possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice" DOC, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del "Vin Santo del Chianti Classico" deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta; l'immissione al consumo del "Vin Santo del Chianti Classico" e del "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice" non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,0 % vol.

Art. 6.

1. Il vino a Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 % vol. di cui almeno il 12,0 % vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: etereo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 % vol. di cui 12,0 % vol. svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Art. 7.

1. Alla Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. I vini a Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi di capacità non superiore a 3 litri.

4. Per i vini a Denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

11A12181

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2011.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 21-*quater*, comma 2 della citata legge n. 241/90;

Visto il decreto del Presidente della 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 307/2011 del 30 giugno 2011 con il quale è stata sospesa l'esecuzione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. GAB 34 dell'8 marzo 2007, nella parte relativa alla nomina del dott. Giovanni Morzenti quale Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Torino;

Tenuto conto che il citato decreto di sospensione è stato assunto a seguito della sentenza di condanna per il reato di concorso in concussione emessa nei confronti del dr. Giovanni Morzenti dal Tribunale di Cuneo il 30 ottobre 2010 a conclusione del giudizio di primo grado nell'ambito del procedimento penale n. 3027/06 R.G.N.R. avvia-

to dalla Procura della Repubblica di Cuneo, dalla data del decreto fino all'adozione della sentenza definitiva;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo organo commissariale ai sensi dell'art. 198 l.f. che assicuri il corretto svolgimento della procedura liquidatoria del consorzio agrario provinciale di Torino;

Decreta:

Il dr. Giorgio De Gennaro, nato a Napoli il 24 settembre 1959, residente in Pioltello (Milano), Via Pio X, 2/A è nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Torino per la durata della sospensione del dr. Giovanni Morzenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al Commissario liquidatore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica.

Roma, 1° agosto 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
ROMANO

11A12370

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 13 luglio 2011.

Riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, recante disciplina sull'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2007, recante «Riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie» e s.m.i;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale il Prof. On.le Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Prof. Renato Brunetta», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008;

Visto il decreto-legge del 25 giugno 2008 n. 112 recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» così come modificato dalla legge di conversione del 6 agosto 2007 n. 133, ed in particolare l'art. 74 (riduzione degli assetti organizzativi);

Visto decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto 1° marzo 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 14, comma 4, nel quale si articola la struttura del Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica in non più di quattro uffici e in non più di otto servizi;

Ritenuto di dover procedere alla riorganizzazione del Dipartimento in attuazione di quanto previsto dall'art.43 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è la struttura di cui si avvale il Presidente per il coordinamento e l'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della Società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese.

2. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011, Dipartimento in particolare, opera al fine di:

a) fornire al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il necessario supporto per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione assicurando il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera *r)* della Costituzione;

b) concorrere alla definizione degli indirizzi strategici del Governo per la diffusione e l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel Paese, all'attuazione di iniziative, programmi e progetti per i cittadini e le imprese e allo sviluppo delle infrastrutture digitali, alla definizione di specifiche norme e regolamenti finalizzati all'utilizzo e alla diffusione delle tecnologie digitali nonché dello sviluppo della competitività del sistema economico nazionale;

c) trasformare la Pubblica Amministrazione attraverso la promozione e realizzazione di iniziative di digitalizzazione delle attività degli uffici aventi ricadute sulla organizzazione e sulle procedure interne in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il coordinamento delle iniziative finalizzate a ridurre gli sprechi e a facilitare i rapporti con i cittadini e le imprese mediante l'uso delle medesime tecnologie e la realizzazione di iniziative di grande innovazione in aree prioritarie quali: sanità, istruzione, giustizia, d'intesa con le pubbliche amministrazioni competenti centrali e locali;

d) ridurre il digital-divide, attraverso iniziative per promuovere le competenze necessarie a un adeguato uso delle tecnologie nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione, centrale e locale, dell'impresa, del lavoro, della salute, dell'attività sociale e dei cittadini;

e) supportare la cooperazione internazionale e l'esportazione delle «migliori pratiche» attraverso i progetti di «e-Government per lo sviluppo» e sostenere l'azione del Governo Italiano nei rapporti bilaterali e multilaterali; seguire le indicazioni della Commissione europea nell'elaborazione delle nuove politiche in tema di Società dell'Informazione.

3. Nell'ambito delle politiche indicate, il Dipartimento provvede in particolare a:

a) definire e aggiornare gli strumenti di programmazione nazionale, strategica e operativa, nell'ottica del raccordo tra programmazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento di un programma pluriennale delle politiche nazionali in materia di Società dell'informazione e al monitoraggio dell'impatto e dei risultati;

b) partecipare all'attuazione di programmi europei e nazionali anche al fine di attrarre, individuare, reperire, gestire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Società dell'informazione, coordinando allo scopo tutte le strutture di cui si avvale il Ministro;

c) assicurare le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, nonché dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) dare attuazione alle direttive del Ministro volte ad assicurare il coordinamento del processo di digitalizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi;

e) sviluppare le strategie relative al cambiamento della pubblica amministrazione per una maggiore efficienza operativa, una maggiore qualità dei servizi e garantire la massima trasparenza dei processi amministrativi;

f) promuovere specifiche iniziative in settori prioritari del Paese quali: sanità, scuola, giustizia, anche mediante progetti e azioni di integrazione e coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti per materia, nonché realizzare progetti di carattere intersettoriale avente contenuto innovativo, di grande rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale;

g) progettare e coordinare iniziative per la più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese;

h) predisporre le norme tecniche ai sensi dell'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché per la loro interconnessione, qualità e sicurezza;

i) concorrere, insieme alle amministrazioni competenti, alla definizione di misure e azioni per il rilancio della competitività internazionale del Paese, con particolare riguardo alla partecipazione a programmi di ricerca e di innovazione europei e nazionali, alle misure atte a sostenere l'innovazione tecnologica e digitale nel sistema imprenditoriale, ivi compresi programmi relativi alla definizione e allo sviluppo delle migliori competenze nel settore ICT;

j) valorizzare ulteriormente il ruolo internazionale del Dipartimento, contribuendo a determinare e sostenere la posizione nazionale nei rapporti bilaterali e multilaterali relativamente alla Società dell'Informazione con particolare attenzione alle politiche comunitarie e al Piano di azione e-Europe, e supportando la cooperazione internazionale e l'esportazione di «migliori esperienze» italiane attraverso i progetti e-Government per lo sviluppo, implementati dalla struttura di missione specificamente creata nell'ambito del Dipartimento;

k) coordinare le strategie e le attività di comunicazione delle iniziative e dei risultati conseguiti dall'attuazione delle politiche avviate dal Ministro nel campo della Società dell'Informazione in collaborazione con le altre strutture di cui si avvale il Ministro e con le strutture della Presidenza del Consiglio;

l) coordinare le politiche sulla sicurezza informatica di intesa con le altre strutture di cui si avvale il Ministro nonché attraverso la partecipazione a diversi gruppi di lavoro all'uopo costituiti;

m) esercitare le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione di cui all'articolo 1, comma 368, lettera *d)* della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 2.

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

1. Il Ministro è l'organo di governo del Dipartimento ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il Ministro designa, per quanto di competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre Amministrazioni ed istituzioni.

Art. 3.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli artt. 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del capo di Gabinetto tra le funzione di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Il capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza. Presso la segreteria opera il protocollo informatico.

3. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con i capi dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando alle riunioni di consultazione e di coordinamento.

4. Il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di vice capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio è temporaneamente assunta dal capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 4.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro Uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale e in otto Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

Ufficio I - Gestione economico-finanziaria, bilancio e personale;

Ufficio II - Politiche e linee di programma per l'innovazione;

Ufficio III - Progetti strategici per l'innovazione digitale;

Ufficio IV - Coordinamento degli interventi per l'innovazione.

Art. 5.

Ufficio I - Gestione economico-finanziaria, bilancio e personale

L'Ufficio per la «Gestione economico-finanziaria, bilancio e personale»; coordina la gestione degli affari finanziari del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con Direttiva del Ministro; provvede, in raccordo con i competenti uffici del Segretariato Generale e del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla gestione delle risorse umane e strumentali nonché all'acquisizione e alla gestione di beni e servizi del Dipartimento; coordina la gestione degli Affari Generali; su indicazione del capo del Dipartimento determina il fabbisogno di personale per il Dipartimento; sovrintende all'archivio generale e alla biblioteca; coordina le attività relative all'utilizzo del protocollo informatico; coordina la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento, cura la gestione giuridica, ed economica della struttura di missione «Unità per l'e-

Government e l'innovazione per lo sviluppo» e le attività connesse al conferimento degli incarichi di consulenza.

L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Affari generali e personale.

Gestisce gli affari generali e sovrintende ai servizi ausiliari di carattere generale; provvede alla gestione delle risorse umane in servizio presso il Dipartimento, compreso il personale in servizio presso la Struttura di missione «Unità per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo»; cura gli adempimenti in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; in collaborazione con gli altri Uffici ne individua i fabbisogni formativi anche attraverso la valutazione di proposte per la progettazione di corsi di formazione; sovrintende alla raccolta dei dati relativi alla valutazione dei dirigenti; sovrintende alla raccolta dei dati per la formazione della Direttiva Annuale per l'azione amministrativa; cura le attività relative alla gestione del protocollo informatico e degli archivi documentali; in raccordo con i competenti uffici del Controllo Interno cura le attività connesse al controllo di gestione; cura l'attività di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento e di consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso.

b) Servizio II - Contabilità e bilancio.

Cura la gestione degli affari finanziari e del bilancio provvedendo agli adempimenti contabili e liquidatori relativi a contratti e impegni giuridici assunti dal Dipartimento e dalle strutture collegate; cura la raccolta dei dati forniti dagli Uffici del Dipartimento in relazione alla programmazione, al monitoraggio e ai finanziamenti dei programmi di innovazione, verificando la compatibilità economica e finanziaria rispetto agli interventi posti in essere, fornisce consulenza finanziaria agli Uffici del Dipartimento per i progetti di innovazione, nazionali ed internazionali comunque finanziati; fornisce supporto giuridico e finanziario agli uffici del Dipartimento anche attraverso la redazione di atti amministrativi, accordi-quadro, contratti d'appalto e convenzioni necessari per l'attuazione dei progetti, nonché nella predisposizione degli atti e delle attività finalizzati alla partecipazione alle manifestazioni di tipo congressuale ed espositivo operando a tal fine di concerto con le altre strutture, competenti sulla materia, di cui si avvale il Ministro; cura la gestione giuridica ed economica della struttura di missione «Unità per l'e-Government e l'innovazione per lo sviluppo» e le attività connesse al conferimento degli incarichi di consulenza.

Art. 6.

Ufficio II - Politiche e linee di programma per l'innovazione

L'Ufficio per le politiche e linee di programma per l'innovazione svolge attività di analisi, studio e valutazione di politiche e programmi inerenti l'innovazione e l'e-Government; assicura il coordinamento dei rapporti nazionali ed internazionali nel campo dell'e-government e dell'innovazione della pubblica amministrazione. promuove la definizione di programmi e linee di intervento, anche di tipo intersettoriale, dedicati alla maggiore diffusione e utilizzo di tecnologie digitali da parte delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini e delle imprese; d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, coordina l'attività di sviluppo della Digital Agenda Europea e, nello specifico, le azioni di diffusione di contenuti e servizi digitali; cura i rapporti con la Commissione europea nelle materie di competenza; supporta l'Ufficio legislativo del Ministro nell'*iter* parlamentare per la predisposizione di norme in materia di innovazione e di e-government; sovraintende all'aggiornamento del sito Internet in collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni esterne del Ministro; propone interventi di regolazione normativa mirati allo sviluppo dell'innovazione e dell'e-Government.

L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Iniziative internazionali per lo sviluppo dell'e-Government.

Provvede alla raccolta ed all'analisi di atti, documenti e altri materiali relativamente ai rapporti internazionali tenuti dagli uffici del Dipartimento in relazione alle esperienze di altre amministrazioni o di altri Paesi nel campo dell'e-government e dell'innovazione della pubblica amministrazione; collabora per la verifica della compatibilità delle attività del Dipartimento con le attività ed i lavori della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, nonché con le iniziative delle organizzazioni internazionali dedicate a argomenti di competenza del Dipartimento, elaborando eventuali proposte, partecipando ai gruppi di lavoro, riscontrando la coerenza delle politiche e delle iniziative nazionali nei confronti degli orientamenti e delle politiche europee; collabora all'attuazione delle decisioni degli organismi internazionali; in raccordo con la Struttura di missione «Unità per l'e-Government e l'innovazione per lo sviluppo collabora per favorire la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo,»; fornisce supporto al Comitato dei ministri per la società dell'informazione per quanto attiene gli aspetti europei ed internazionali.

b) Servizio II - Servizio affari legali e monitoraggio normativo.

In raccordo con l'Ufficio legislativo collabora alla definizione della normativa in materia di innovazione e di e-government anche supportando lo stesso ufficio nella definizione delle procedure parlamentari; svolge le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato; in raccordo con l'Ufficio legislativo del Ministro e con DigitPA partecipa alla definizione della normativa tecnica in materia di e-government, in particolare per quel che attiene l'attuazione del Codice per l'Amministrazione Digitale; fornisce i dati relativi all'analisi dell'impatto degli atti normativi e dei regolamenti, sull'attività delle ammi-

nistrazioni e sull'impatto nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese; predispone le relazioni annuali previste dalla normativa; collabora alla predisposizione di circolari, direttive e fornisce pareri nelle materie di propria competenza; cura l'aggiornamento del sito Internet in collaborazione con l'Ufficio stampa e relazioni esterne del Ministro fornendo periodiche informative in merito alle attività del Dipartimento, curando la predisposizione delle pubblicazioni e del materiale informativo; in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica partecipa alla definizione delle iniziative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 7.

Ufficio III - Progetti strategici per l'innovazione digitale

L'Ufficio «Progetti strategici per l'innovazione digitale» cura, in raccordo con le amministrazioni competenti, la definizione, il coordinamento, lo sviluppo e la piena attuazione tecnico-amministrativa, di programmi di innovazione digitale nei settori prioritari della pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai settori della scuola e della salute, nonché di specifiche misure e iniziative progettuali, anche di natura prototipale, rivolte alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese, volte a favorire la diffusione di servizi innovativi e a sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo. Promuove, coordina e svolge analisi sull'evoluzione delle tecnologie digitali, individuando modelli innovativi di applicazione nel settore pubblico e produttivo.

L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Iniziative di sistema per il settore pubblico.

Promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti amministrazioni a livello centrale e locale, programmi di innovazione digitale nei settori prioritari della pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai settori della scuola e della salute, anche curando l'attuazione di specifiche iniziative progettuali, nonché promuovendo e partecipando a gruppi di lavoro; fornisce assistenza alle singole amministrazioni per dare impulso, indirizzare e realizzare progetti di digitalizzazione di processi e di servizi particolarmente importanti ai fini della diffusione dell'e-government, assicurando il necessario coordinamento tra tutti gli attori coinvolti; collabora con le amministrazioni centrali e locali e con le associazioni di categoria al fine di promuovere e realizzare interventi innovativi per semplificare, favorire e incrementare l'accesso di cittadini e imprese ai servizi online della pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai settori della scuola e della salute; partecipa a comitati e commissioni, a livello nazionale ed europeo, nelle aree di competenza per lo sviluppo dell'innovazione digitale nel settore pubblico, con particolare attenzione ai settori della scuola e della salute; propone iniziative volte a promuovere la sicurezza informatica, anche partecipando a specifici gruppi di lavoro e all'attività degli altri organismi interessati; collabora con le altre strutture del Dipartimento alla predisposizione delle proposte di partecipazione a Programmi nazionali e europei.

b) Servizio II - Politiche e iniziative pilota per la diffusione dell'innovazione.

Promuove, coordina e sviluppa, in raccordo con le competenti amministrazioni a livello centrale e locale, specifiche misure e iniziative progettuali, anche di natura prototipale, rivolte alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle imprese, finalizzate alla realizzazione e diffusione di servizi caratterizzati da elevato tasso di innovazione; promuove, in collaborazione con le amministrazioni competenti, programmi di ricerca e di innovazione ICT, nazionali ed europei, favorendo il raccordo pubblico privato e l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese interessate, in coerenza con le politiche ed azioni comunitarie; in collaborazione con le amministrazioni competenti e in raccordo con le associazioni di categoria, promuove e realizza interventi e misure rivolte alle imprese, con particolare riferimento alle PMI, volte a favorire i processi di innovazione di processo e di prodotto; partecipa a comitati di monitoraggio e indirizzo di misure di incentivazione per sostenere l'innovazione digitale del sistema produttivo e favorire la diffusione di tecnologie digitali; collabora con le altre strutture del Dipartimento alla predisposizione delle proposte di partecipazione a Programmi nazionali e europei.

Art. 8.

Ufficio IV - Coordinamento degli interventi per l'innovazione

Assicura il coordinamento delle iniziative nazionali nel settore dell'e-government e dell'innovazione con quelle delle regioni e degli enti locali promuovendo, coordinando, monitorando, valutando e assicurando coerenza amministrativa a programmi, piani e specifiche iniziative operative sviluppati in modo congiunto dal Dipartimento e dalle amministrazioni interessate; in coordinamento con le altre strutture del Dipartimento assicura la partecipazione dello stesso a programmi in materia di innovazione e di e-government di iniziativa nazionale e europee inerenti le politiche regionali.

L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) Servizio I - Programmazione e valutazione tecnico-economica.

In raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, provvede alla istruttoria dei programmi e dei progetti in materia di innovazione e di e-government, promossi dalle amministrazioni regionali e locali, a valere su specifiche linee di programmazione nazionale o comunitarie, assi-

curando gli adempimenti connessi alla acquisizione delle risorse; in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, assicura il coordinamento delle iniziative delle regioni e degli enti locali con quelle nazionali in materia di innovazione e di e-government, anche attraverso il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata. Assicura, ove richiesta, assistenza tecnica alle strutture regionali preposte alla programmazione ed attuazione degli interventi di innovazione e di e-govemment, per il rafforzamento della loro azione.

b) Servizio II - Monitoraggio e rendicontazione.

Assicura il costante monitoraggio dello stato di avanzamento tecnico e finanziario dei programmi e dei progetti in materia di innovazione e e-governament, promossi o finanziati sulla base dell'attività di programmazione sviluppata da Dipartimento, individuando prontamente eventuali criticità e proponendo eventuali interventi correttivi. Provvede alla verifica delle rendicontazioni di spesa, presentate dalle amministrazioni responsabili della realizzazione degli interventi, relative all'attuazione delle linee di programmazione sviluppate dal Dipartimento.

Art. 9.

Efficacia

1. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla stessa data è abrogato il D.M. del 16 aprile 2007 e s.m.i.

Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il Ministro: BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 392

11A12612

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo dì mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota del 23 agosto 2011 del direttore dell'Ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nella giornata del 22 agosto 2011 e dalle ore 8 alle ore 11,30 del 23 agosto 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso da un guasto delle linee elettriche di alimentazione del C.E.D., tali da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1354 in data 8 settembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo, nella giornata del 22 agosto 2011 e dalle ore 8,00 alle ore 11.30 del 23 agosto 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 settembre 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A12418

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 7 settembre 2011.

Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Jersey.(Deliberazione n. 325).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un paese non appartenente all'Unione europea qualora il paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2008 n. 2008/393/CE (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 138/21 del 23 maggio 2008), con la quale si è ritenuto che il Baliato di Jersey garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6 della direttiva;

Visto l'art. 44, comma 1, lett. *b)* del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), secondo il quale il trasferimento dei dati personali diretto verso paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato individuate con le decisioni della Commissione previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lett. *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nel Baliato di Jersey relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lett. *b)*;

Visto l'art. 3 della citata decisione della Commissione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione della Commissione europea disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso il garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Jersey, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2008 n. 2008/393/CE.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della predetta decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

ALLEGATO

28.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey

[notificata con il numero C(2008) 1746]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

consultato il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della medesima.

(4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(5) Il Baliato di Jersey è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; il Baliato di Jersey va dunque considerato un paese terzo ai fini della direttiva 95/46/CE.

(6) Dal 1951 e 1987 rispettivamente, la ratifica, da parte del Regno Unito, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (convenzione 108) è stata estesa al Baliato di Jersey.

(7) Nel Baliato di Jersey, le norme giuridiche a tutela dei dati personali ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE sono regolate dalla Data Protection (Jersey) Law 1987, entrata in vigore l'11 novembre 1987, e da due leggi complementari, la Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005, e la Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
([2]) Parere 8/2007 sul livello di protezione dei dati personali a Jersey, adottato il 9 ottobre 2007, disponibile su http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(8) È stata inoltre adottata una legislazione derivata conformemente alla Data Protection (Jersey) Law, nel 2005, che regola questioni specifiche come l'accesso dei titolari dei dati, l'elaborazione dei dati sensibili e la notifica all'autorità di protezione dei dati [1].

(9) Le norme giuridiche applicabili a Jersey contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente dell'autorità, il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.

(10) Si ritiene pertanto che Jersey fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di queste ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Jersey è ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

Questa decisione riguarda l'adeguatezza della tutela fornita a Jersey rispetto ai requisiti dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l'attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull'elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario a Jersey:

a) se un'autorità competente di Jersey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure

b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente di Jersey non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione a Jersey e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Jersey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.

[1] Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Education) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Health) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Social Work) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.

3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che a Jersey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità di Jersey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela a Jersey ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

11A12619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nettacin collirio»

Estratto determinazione V&A.N n. 1036 del 22 luglio 2011

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in 95020 - Lavinaio Aci S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 - codice fiscale 00122890874.

Medicinale: NETTACIN COLLIRIO.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (master file della sostanza attiva)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa all'introduzione di un nuovo produttore (che possiede un ASMF) per il principio attivo: «netilmicina solfato», come da tabella allegata:

Da:	A:
Produttore principio attivo Netilmicina solfato: Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Yuedong Road, Yuecheng China 312000 Shaoxing City	Produttori principio attivo Netilmicina solfato: 1) Zhejiang Zhenyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Yuedong Road, Yuecheng China - 312000 Shaoxing City **2) Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd n. 257 Xicheng Road, Wuxi City Jiangsu Province, China**

La sostanza attiva del nuovo produttore Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd è controllata conformemente alla pertinente monografia (n. 1351) della F.E. edizione corrente.

Il periodo di re-test dell'attivo netilmicina solfato del produttore Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd è di 36 mesi e la condizione di conservazione e trasporto, in accordo alla LG CPMP/QWP/609/96/Rev 2, è «Store and transport frozen».

La sostanza attiva sarà conservata a temperatura inferiore ai −6°C e trasportata a temperatura controllata compresa tra −20°C e −2°C.

Inoltre, come previsto dalla stessa LG, il range di temperatura deve essere incluso nell'etichetta del contenitore dell'API,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027204015 - «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027204027 - «0,3% collirio soluzione» 15 contenitori monodose da 0,3 ml;

A.I.C. n. 027204039 - «0,3% collirio soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Seran Farma»

Estratto determinazione V&A.N n. 1090 del 6 settembre 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOFLOXACINA SERAN FARMA nelle forme e confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse divisibili;

«250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili;

«250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili;

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili;

«500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili;

«500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili;

«500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili,

con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Seran Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in 20144 - Milano, via Egadi n. 7 - codice fiscale 06770250964.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse divisibili - A.I.C. n. 039614019 (in base 10) 15SXL3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190- Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 250 mg pari a levofloxacina emiidrata 256,23 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 35,07 mg; ipromellosa 5,4 mg; crospovidone 5,8 mg; sodio stearilfumarato 5 mg;

rivestimento: ipromellosa 5,433 mg; titanio diossido (E 171) 1,358 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,288 mg; talco 0,407 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,007 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,007 mg.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili - A.I.C. n. 039614021 (in base 10) 15SXL5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 250 mg pari a levofloxacina emiidrata 256,23 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 35,07 mg; ipromellosa 5,4 mg; crospovidone 5,8 mg; sodio stearilfumarato 5 mg;

rivestimento: ipromellosa 5,433 mg; titanio diossido (E 171) 1,358 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,288 mg; talco 0,407 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,007 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,007 mg.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili - A.I.C. n. 039614033 (in base 10) 15SXLK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 250 mg pari a levofloxacina emiidrata 256,23 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 35,07 mg; ipromellosa 5,4 mg; crospovidone 5,8 mg; sodio stearilfumarato 5 mg;

rivestimento: ipromellosa 5,433 mg; titanio diossido (E 171) 1,358 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,288 mg; talco 0,407 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,007 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,007 mg.

Confezione: «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 039614045 (in base 10) 15SXLX (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 250 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 250 mg pari a levofloxacina emiidrata 256,23 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 35,07 mg; ipromellosa 5,4 mg; crospovidone 5,8 mg; sodio stearilfumarato 5 mg;

rivestimento: ipromellosa 5,433 mg; titanio diossido (E 171) 1,358 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,288 mg; talco 0,407 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,007 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,007 mg.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili - A.I.C. n. 039614058 (in base 10) 15SXMB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 500 mg pari a levofloxacina emiidrata 512,46 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 70,140 mg; ipromellosa 10,80 mg; crospovidone 11,60 mg; sodio stearilfumarato 10 mg;

rivestimento: ipromellosa 10,866 mg; titanio diossido (E 171) 2,716 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,576 mg; talco 0,814 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,014 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,014 mg.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili

A.I.C. n. 039614060 (in base 10) 15SXMD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 500 mg pari a levofloxacina emiidrata 512,46 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 70,140 mg; ipromellosa 10,80 mg; crospovidone 11,60 mg; sodio stearilfumarato 10 mg;

rivestimento: ipromellosa 10,866 mg; titanio diossido (E 171) 2,716 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,576 mg; talco 0,814 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,014 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,014 mg.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 039614072 (in base 10) 15SXMS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Active Pharmaceutical Ingredients Division 5 Basel Street, P.O. Box 3190 - Petah Tiqva 49131, Israel - con sito di produzione: Assia Chemical Industries LTD, Teva Tech Site Ramat Hovav - PO Box 2049 - Emek Sara, Be'er - Sheva 84874 Israel.

Produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio lotto); Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Cortemaggiore (Piacenza), via Martiri delle Foibe n. 1 (controlli e rilascio lotto).

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 500 mg contiene:

principio attivo: levofloxacina 500 mg pari a levofloxacina emiidrata 512,46 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina 70,140 mg; ipromellosa 10,80 mg; crospovidone 11,60 mg; sodio stearilfumarato 10 mg;

rivestimento: ipromellosa 10,866 mg; titanio diossido (E 171) 2,716 mg; macrogol 400 (PEG 6000) 0,576 mg; talco 0,814 mg; ferro ossido giallo (E 172) 0,014 mg; ferro ossido rosso (E 172) 0,014 mg.

Indicazioni terapeutiche: negli adulti con infezioni di lieve o moderata gravità, «Levofloxacina Seran Farma» compresse è indicato nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, quando queste sono dovute a microrganismi sensibili alla levofloxacina:

sinusite batterica acuta (adeguatamente diagnosticata in riferimento alle linee guida nazionali e/o locali sul trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e quando si ritiene inopportuno l'impiego di agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione o quando questi ultimi non sono riusciti a risolvere l'infezione);

riacutizzazione batterica di bronchite cronica (adeguatamente diagnosticata in riferimento alle linee guida nazionali e/o locali sul trattamento delle infezioni delle vie respiratorie e quando si ritiene inopportuno l'impiego di agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione o quando questi ultimi non sono riusciti a risolvere l'infezione);

polmoniti acquisite in comunità (quando è ritenuto inopportuno l'utilizzo degli agenti antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento iniziale di questa infezione);

infezioni non complicate delle vie urinarie;

infezioni complicate delle vie urinarie incluse le pielonefriti;

prostatite batterica cronica;

infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Prima di prescrivere «Levofloxacina Seran Farma», devono essere considerate le linee guida nazionali e/o locali sull'uso appropriato dei fluorochinolonici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 039614019 - «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 039614021 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,31.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,33;

A.I.C. n. 039614033 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 039614045 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 039614058 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,71.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,95;

A.I.C. n. 039614060 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 039614072 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili. Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 039614019 - «250 mg compresse rivestite con film» 3 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039614021 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039614033 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039614045 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039614058 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039614060 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039614072 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eustamyl»

Estratto determinazione V&A.N n. 1034 del 22 luglio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EUSTAMYL nelle forme e confezioni: «0,05 % collirio, soluzione» flacone da 10 ml e «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Eupharmed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in 80126 - Napoli, via A. Gentileschi n. 26 - codice fiscale 06954981004.

Confezione: «0,05% collirio, soluzione» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 039436011 (in base 10) 15MHRC (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Sifavitor S.p.A., stabilimento sito in Casaletto Lodigiano (Lodi), via Livelli n. 1.

Produttore del prodotto finito: Farmigea S.p.A., stabilimento sito in 56121 Ospitaletto - Pisa, via G.B. Olivo n. 8 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: ketotifene fumarato 0,069 pari a 0,05 g di ketotifene

eccipienti: benzalconio cloruro; glicerolo; acqua per preparazioni iniettabili.

Confezione: «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml - A.I.C. n. 039436023 (in base 10) 15MHRR (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Sifavitor S.p.A., stabilimento sito in Casaletto Lodigiano (Lodi), via Livelli n. 1.

Produttore del prodotto finito: Farmigea S.p.A., stabilimento sito in 56121 Ospitaletto - Pisa, via G.B. Olivo n. 8 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: ketotifene fumarato 0,069 pari a 0,05 g di ketotifene

eccipienti: idrossietilcellulosa; sorbitolo; acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: congiuntiviti e cheratocongiuntiviti acute e croniche di natura allergica (primaverili, atopiche ed altre).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 039436011 - «0,05 % collirio, soluzione» flacone da 10 ml. Classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 039436023 - «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml. Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 039436011 - «0,05 % collirio, soluzione» flacone da 10 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 039436023 - «0,05 % collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12406

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Marcaina» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 85 del 21 luglio 2011

Medicinale: MARCAINA.

Confezioni AIC n.:

021409 331 2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 5 ml;

021409 343 2,5 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 10 ml;

021409 356 5 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 5 ml;

021409 368 5 mg/ml soluzione iniettabile, 5 fiale da 10 ml;

021409 305 5 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile, 1 fiale da 4 ml;

021409 154 10 mg/ml iperbarica soluzione iniettabile, 1 fiale da 2 ml;

Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12437

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 16 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3760
Yen	105,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,457
Corona danese	7,4479
Lira Sterlina	0,87170
Fiorino ungherese	287,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,3445
Nuovo leu romeno	4,2680
Corona svedese	9,1610
Franco svizzero	1,2058
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7380
Kuna croata	7,5125
Rublo russo	42,1145
Lira turca	2,4575
Dollaro australiano	1,3306
Real brasiliano	2,3700
Dollaro canadese	1,3562
Yuan cinese	8,7836
Dollaro di Hong Kong	10,7200
Rupia indonesiana	12077,40
Shekel israeliano	5,0258
Rupia indiana	65,0230
Won sudcoreano	1525,93
Peso messicano	17,8788

Ringgit malese	4,2450
Dollaro neozelandese	1,6601
Peso filippino	59,544
Dollaro di Singapore	1,7071
Baht tailandese	41,803
Rand sudafricano	10,2120

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12451

Cambi di riferimento rilevati a titoli indicativo del giorno 19 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3641
Yen	104,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,630
Corona danese	7,4473
Lira Sterlina	0,86810
Fiorino ungherese	290,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,3645
Nuovo leu romeno	4,2875
Corona svedese	9,1684
Franco svizzero	1,2061
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7410
Kuna croata	7,5220
Rublo russo	42,2474
Lira turca	2,4537
Dollaro australiano	1,3326
Real brasiliano	2,3916
Dollaro canadese	1,3423
Yuan cinese	8,7125
Dollaro di Hong Kong	10,6328
Rupia indonesiana	12222,38
Shekel israeliano	5,0467
Rupia indiana	65,2210
Won sudcoreano	1555,51
Peso messicano	17,9761
Ringgit malese	4,2608
Dollaro neozelandese	1,6581
Peso filippino	59,526
Dollaro di Singapore	1,7185
Baht tailandese	41,615
Rand sudafricano	10,3940

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12452

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Volturara Irpina (AV), con atto n. 8 del 29 giugno 2011, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2011, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Antonino Gagliardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A12618

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosato, Bianco, Novello, Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di Pernice e Vin Santo Occhio di Pernice riserva.

Art. 2.

Base ampelografia

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:

Rosso e Rosato:

Sangiovese almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 25%.

Bianco:

Trebbiano toscano almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%; la presenza di uve a bacca rossa è ammessa nella misura massima del 15%.

Novello:

Sangiovese almeno il 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50; la presenza di uve a bacca bianca è ammessa nella misura massima del 15%.

Vin Santo e Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti, da soli o congiuntamente, minimo il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

Vin Santo Occhio di Pernice:

Sangiovese minimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, fino ad un massimo del 50%.

2. I vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini sopra indicati ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011, sono elencati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere prodotte nell'ambito del territorio delimitato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, ed in particolare nella zona descritta all'art. 3, secondo comma del disciplinare di produzione del vino Chianti allegato al medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Tale zona di produzione comprende parte del territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena ed è così delimitata:

Provincia di Arezzo.

Territorio A.

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine provinciale Firenze-Arezzo ed il torrente Resco, a nord-est di Figline Valdarno. Da tale punto il limite segue, in direzione nord-est il confine fra le province sopra indicate e sorpassata quota 399 si immette sulla mulattiera e poi sulla strada che per C.se Treggiano, quota 512, Menzano e C.S. Donato giunge a Villa Casamora, tocca successivamente quota 370 e quota 364 sul T. Resco, risale la mulattiera per il Casino (quota 512) passando per quota 478, poi per la carreggiabile giunge a Pulicciano, C. la Fonte, tocca la quota 387 e al bivio successivo ripiega ad est sulla carreggiabile per C. Mocale. Alla curva di quota 485 che precede C. Mocale, il limite prosegue sul sentiero per C.se le Mura, quota 549 e C. Casale fino al ponte di quota 466, ove incontra il Borro delle Faelle; risale questo borro fino a quota 867 e si immette su un affluente del Borro Rigodi fino a raggiungere quest'ultimo e seguirlo fino ad inserirsi, in prossimità di quota 726, sulla mulattiera per Poggioli (quota 699). Da qui il limite prosegue a nord sul sentiero che per quote 739 e 751 giunge, prima di C. Castagnola, su un affluente del T. Ciuffenna che segue fino al T. Ciuffenna; risale questo torrente verso nord fino a quota 701, indi devia a est su un altro suo affluente e da quota 814 si identifica con la mulattiera che per quote 840 e 788, Maestà del Renaccio, quota 680 e Poggio di Loro raggiunge Salci. Da Salci il limite segue a sud la strada per C. Sagona, indi ad est segue la strada per Trevane e Chiassaia e al bivio di quota 853 devia a sud-ovest sulla strada per le Casacce (quota 823). A questo punto il limite segue verso sud la mulattiera ed il sentiero che costeggiano poi il Fosso del Gattaio, indi segue questo fosso fino alla sua confluenza con T. Agna (quota 566), segue il T. Agna fino a quota 445.

Qui il limite abbandona il T. Agna per risalire a C. la Costa (quota 495), da dove, per una mulattiera e in direzione sud-est, raggiunge quota 447 e da qui risale un affluente del T. Agna fino a quota 791. Da tale quota il limite segue verso nord il confine comunale Loro Ciuffenna-Castiglion Fibocchi indi verso sud-est il confine comunale Castiglion Fibocchi-Talla fino a quota 670 nei pressi di Spedale, da dove prosegue sulla mulattiera fino a Bicciano; volge quindi ad est sulla mulattiera per quote 529 e 555, C. Pratucci e quota 654, ove incontra la carreggiabile per Bibbiano con la quale s'identifica fino a quota 570.

Da questo punto il limite segue in direzione nord la mulattiera che per C. Ortelli I (quota 545), C. Fani, Migliarino ed il Santo discende a Poggiaccio e da qui segue la strada verso sud e si innesta, prima di Cenina, sulla carreggiabile per Poggiolino, Podere Uliveto, quota 414 e la Fornace.

Il limite prosegue ancora verso est fino alla ferrovia, con la quale s'identifica, in direzione sud fino alla strada Caliano-Ponte Caliano; segue detta strada verso sud fino a Capolona (quota 263) e da qui, seguendo la riva destra dell'Arno, giunge fino a Felcaio, da dove, per la strada che passa per Pieve a Setina, la Posticca, quota 254 e Castelluccio, giunge a Ponte a Buriano. Da qui la linea segue in direzione nord-ovest la strada per C. Fischio, Casina, quote 231 e 251, le Campora e C. Beccafico da dove, per la carrareccia che passa da C. Rocca (quota 228) arriva a Penna; da qui, seguendo la strada verso nord-ovest e per quota 250 e C. Poggiarello, arriva alla fattoria Mansoglia (quota 267).

Da detto punto il limite si identifica con la strada per Laterina e da questo centro abitato prosegue sulla strada che porta direttamente a Latereto, Vitereta, C. Pian del Pino, G. Gavine, C. Ascione, C. Valcello e C. Moracci e per quote 220, 177, 155, 154, giunge fino a circa 100 metri prima del centro abitato di Terranuova Bracciolini; indi s'identifica con la strada che, aggirando a nord lo stesso centro abitato, passa da C. il Colto e Podere Fondale e giunge a quota 146. Da qui il limite segue verso nord la strada che passa per il Podere Ville, indi segue la carrareccia per C. Macinarotta e quota 287 e ad est di Podere Manuali si immette sulla strada che verso sud-ovest costeggia il Borro di Riofi; segue detta strada fino al bivio di quota 137, dove incontra il confine comunale di S. Giovanni Valdarno col quale s'identifica sino al suo incontro col confine provinciale Firenze-Arezzo, al Podere Modello; segue a nord-ovest il confine provinciale fino all'incontro del T. Resco, punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La linea di delimitazione inizia nel centro abitato di Subbiano per percorrere poi, verso nord, la strada parallela al fiume Arno che passa

per la Casina; 350 metri circa dopo questa località volge ad est per la strada che conduce a quota 362, Benevento e Podere Valbena. Da qui, seguendo la mulattiera verso sud, il limite raggiunge il fosso di Valbena che segue passando a sud di Caggiolo, indi alla confluenza col ramo principale di detto fosso piega a sud e aggirando ad ovest Pilli Vecchio, raggiunge per un sentiero la strada che passa per Pilli Grande e Roccolo; segue quindi detta strada fino a giungere al quadrivio di quota 491. Da qui il limite risale verso nord-est sulla carrareccia per Podere Fighille e Poggio Fighille fino al Fosso Colli, fosso che segue fino al T. La Chiassa; discende lungo questo torrente fino alla confluenza col T. Chiassaccia (quota 298); si identifica poi verso est e per breve tratto con il T. Chiassaccia per piegare, ad ovest di Mt. Cipollino, sulla mulattiera che conduce, verso sud, al Podere Pastina di Sotto e passando a sud-est di Giardinelli, raggiunge infine per una carrareccia le Ciete; ancora verso sud, segue la carreggiabile che tocca le quote 564 e 573, indi ancora verso sud, segue la mulattiera che passa ad est del punto trigonometrico di M. Torcellino, fino a quota 642. A questo punto il limite segue ad est la carrareccia per il Castello per poi ripiegare a sud lungo la carreggiabile che, passando per quota 659 e ad est di quote 651 e 674, si innesta sulla strada per San Polo ed Arezzo a quota 576; da qui si identifica verso sud con la strada per Quarantola fino a quota 604 e prima di quota 598 devia ad est lungo la strada per Querceto fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che verso sud in prossimità di quota 576 si immette sulla strada Badia a Pomaio-Arezzo; percorre questa strada verso sud-ovest fino al bivio per Pomaio. Da questo punto segue la strada per Pomaio (quota 544) ed a quota 553 segue la mulattiera che porta a il Palazzo e giunge a San Marino (quota 526). Da qui il limite procede ancora verso est e verso sud sulla mulattiera che passa da quota 518 e ad est di Crulliano prosegue sulla carreggiabile che, a quota 470, si innesta sulla strada per Arezzo; segue questa strada per breve tratto verso Teragnano e a sud di quota 514 procede sulla mulattiera che, attraversato un affluente del T. Castro, passa per Poggio al Mignano, tocca le quote 537, 513 e 458, attraversa il Fosso Castiglione e raggiunge la carrareccia che si inserisce sulla strada per Arezzo ad ovest di Peneto (quota 520).

Il limite segue, da questo punto, la strada di Arezzo fino a Peneto, si inserisce sulla mulattiera che conduce a C. Ontaneta (quota 460), prosegue sul sentiero che passa ad ovest di Pescaia (quota 475), raggiunge Stignano e, per un sentiero arriva a Fonte di sala dove si immette sulla S.S. n. 73 a nord di quota 386; si identifica, verso sud, colla S.S. n. 73 fino a Lentignano, km 151. Qui il limite devia ad ovest sulla strada che, dopo Gigiano, costeggia il Borro di Covole e la segue fino alla confluenza con F. Loreto (quota 345).

Da questo punto il limite segue verso ovest il sentiero che si innesta sulla strada di Poggio delle Torri, quindi direttamente si innesta e segue la strada che passa da Querceto e porta a Gellaio, attraversa il T. Vingone e giunge a Gragnone; da Gragnone segue verso ovest la carreggiabile che porta a quota 367 e da qui, per mulattiere a sud di Poggio Merenda, giunge a Valtina Alta. Da qui il limite segue la carreggiabile a nord ovest per Saccione, ridiscende a sud lungo la mulattiera e poi di nuovo sulla carreggiabile per la Torre e per un sentiero raggiunge San Cosimo; qui si immette e segue verso sud un sentiero e poi la mulattiera che passa in prossimità di quota 783 e a nord-ovest di Monte Lignano e a quota 590 si immette sulla strada per il Poggiolo; segue questa strada per tutto il suo percorso, indi con una linea retta verso sud, raggiunge e segue il fosso che per quote 563, 488, 415 giunge ai Molini poco dopo si immette sulla strada per Rigutino a quota 313 e con questa strada si identifica fino a Rigutino.

Da qui il limite segue verso nord la S.S. n. 71 fino a l'Olmo (quota 267) per immettersi e seguire verso sud-ovest la S.S. n. 73 fino a quota 249 in prossimità del km 138. Il limite procede poi verso nord sulla strada per San Zeno e San Giuliano e dopo la quota 250, devia sulla strada per C. Bianca, quote 250, 248, 246, 250 e, passando a nord di Agazzi, raggiunge le Fosse, quota 252 e C. Bagnaia; si innesta al km 145 della S.S. n. 73, strada che segue per brevissimo tratto verso nord per poi inserirsi sulla strada che attraversa la ferrovia a quota 264. Il limite segue verso sud-est quest'ultima strada e al quadrivio in prossimità di quota 263, prosegue verso sud-est fino ad incontrare, ad ovest di Gaville, il fosso dell'Erpicone, risale lungo detto fosso fino ad incontrare la strada per S. Firmina a quota 278. Da qui il limite risale a nord-est sulla strada per S. Firmina fino al quadrivio a nord del centro abitato; segue poi verso sud-est la strada che per Bagnoro, quote 280, 275, 284 porta ad Arezzo; abbandona detta strada a quota 267, a nord-ovest di Villa Funghini, e qui si immette sulla strada che per Pitigliano, quote 276 e 272 porta a S. Maria delle Grazie; da qui poi in direzione est si immette sulla strada che passa per C. Santini e, attraversata la strada Bagnoro-Arezzo, raggiunge la Fossa della Bicchieraia. Attraversata questa, il limite prosegue in direzione nord sulla strada per Soldino e Fiume e al bivio di quota 273 piega ad ovest seguendo la strada per Arezzo fino alla periferia della città e precisamente fino al bivio tra le quote 268 e 281; segue quindi in direzione nord, la strada per gli Archi, quota 274 e Villa Borghini fino a la Filandra.

A questo punto la linea ripiega verso ovest sulla strada per la Cella e a quota 254 risale verso nord sulla strada per Podere Deliegi e fino al quadrivio per seguire poi la strada che in direzione ovest raggiunge la S.S. n. 71 a quota 254; attraversa questa strada per immettersi sulla carrareccia che subito incontra la ferrovia in prossimità di quota 252. Il limite segue quindi la ferrovia, verso sud, fino alla strada dei Sette (quota 249); segue quindi verso ovest la strada dei Sette fino al quadrivio di Croce di Patrignone ove ripiega a nord sulla strada per Pie' della Villa, le Macchie, Patrignone, Collalegro, la Contea e a quota 250 si innesta sulla strada per Campoluci; segue detta strada verso sud-ovest per breve tratto e a quota 238, seguendo un affluente del F. Arno, raggiunge il fiume stesso. Il limite percorre poi, verso nord, il F. Arno fino al suo affluente la Chiassa, risale quest'ultimo fino al Ponte alla Chiassa sulla S.S. n. 71 e da qui, seguendo verso nord la S.S. n. 71, raggiunge Subbiano, punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

La linea di delimitazione inizia nel punto in cui il confine comunale Radda-Gaiole tocca il confine tra le province di Arezzo e Siena presso Monte Maione; segue verso nord detto confine provinciale fino in prossimità di Poggio Torricella, un po' a nord-ovest di quota 721 dove si identifica colla strada per Casignano, Casa Campo Nuovo, quote 313 e 256, C. Fornacina, Casanuova e fino al bivio posto a nord di Monastero (quota 284). Il limite volge quindi a nord lungo la strada per le Casacce e a quota 155, in località M. Malpasso, volge a est per la Strada campestre che passa per quote 205, 231 e nei pressi di quota 165 segue i borri che, passando per quote 180 e 170, raggiungono la mulattiera che in direzione nord-est porta a C. Castelvecchio (quota 240). Da qui ancora verso est, il limite prosegue lungo la strada campestre che passa da quota 170 e a quota 148 si immette sulla strada che per quota 138 giunge al cimitero di S. Giovanni Valdarno (quota 138). Dal cimitero il limite segue a sud la carrozzabile che per quota 155, C. Poggio e quota 218 raggiunge il confine comunale in prossimità di C. Renai; segue quindi in direzione nord-est il confine comunale ed in corrispondenza della fattoria Pettini, raggiunge la ferrovia che segue verso sud-est fino a C. Villanuzza da dove raggiunge, a quota 154, la strada che per C. Rotta giunge a Levane. Il limite segue poi tale strada verso sud-est fino ad incontrare, a quota 227, la ferrovia con la quale si identifica fino alla S.S. n. 69 (quota 249); segue questa S.S. per breve tratto fino ad incontrare nuovamente la ferrovia a quota 260; riprende quindi a seguire la ferrovia fino al cavalcavia di quota 266, dove ritorna sulla S.S. n. 69 per percorrerla fino a Palazzone (quota 253); da qui segue nuovamente la ferrovia fino a Indicatore. Da Indicatore il limite procede verso sud sulla strada per Levarino, Chiani, S. Giuliano, Battifolle, Tuori, Badia Al Pino e stazione ferroviaria di Badia Al Pino; da questo punto riprende a seguire la ferrovia fino alla stazione di Monte San Savino (quota 265). A questo punto il limite abbandona la ferrovia per seguire la strada per la Gora, Rialto, I Confini, Podere della Madonna, C. S. Biagio e al bivio di quota 259 ripiega a sud-ovest sulla strada per Pieve Vecchia-Foiano e raggiunta la ferrovia a quota 257 la segue verso sud fino alla località Pratomaggio. Da qui il limite segue il canale di bonifica che passando per quote 253 e in prossimità di C. Nuove, a quota 251 segue la strada per Podere, via Larga I, Pasquino e fino a quota 249 ove incontra il limite provinciale Arezzo-Siena; segue detto confine provinciale verso nord-ovest fino a la Casella, qui l'abbandona per seguire la strada per le Cantine, Bellanda I, quota 267, Montechiori; prosegue ancora a nord passando ad est di Poggiarello e fino al quadrivio di quota 269 da dove piegano da nord-ovest, segue per la strada per il Casalino, Maestà dei Mori e fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale Siena-Arezzo col quale si identifica in direzione nord fino a M. del Calcione. Da questo punto il limite segue verso nord la S.S. n. 73 per Calcione, Gorghe, Dreini, Palazzuolo, la Commenda, fino ad incontrare il confine provinciale che segue verso nord-ovest fino a Monte Maione, punto di partenza della descrizione.

Provincia di Firenze e Provincia di Prato.

Territorio A.

La delimitazione ha inizio nel punto di incontro fra il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci ed il confine provinciale Firenze-Pistoia, nei pressi di Cerbaia (quota 34). Il limite percorre verso est il confine provinciale predetto fino ad incontrare, sul Rio Barberoni, la strada Tizzana-Seano; segue questa strada fino a Seano, indi segue verso nord-est la strada per Campiglioli e al primo quadrivio ripiega a sud-est, sulla strada per Carmignano, fino a Montecchio. Di qui il limite prosegue ad

est sulla carreggiabile che passa a nord del Podere Cegoli, a nord-est de le Torri, a ovest di Villa Magra, passa per quota 71 e a quota 39 attraversa un affluente di destra del F. Ombrone; poco dopo volge a sud sulla strada che per le Fornaci e Calcinaia giunge fino a Comeana (quota 51). Da questa località il limite, lungo un sentiero, raggiunge il T. Ombrone in corrispondenza di quota 30 e lo segue fino alla confluenza con il fiume Arno, attraversa quest'ultimo per immettersi sulla S.S. n. 67 che segue fino a Lastra a Signa; indi, in prossimità di quota 35, si immette sulla strada per S. Ilario, la segue fino a S. Ilario per proseguire poi a est sulla carrareccia che porta sul Borro Valimorta con il quale il limite si identifica fino alla confluenza con T. Vingone. Il limite prosegue verso sud-est lungo il T. Vingone fino al Ponte a Vingone per poi seguire la strada per Scandicci fino al fiume Greve col quale si identifica verso sud fino a la Gora; da qui, lungo la strada che passa per Galluzzo, S. Felice, Pian de' Giullari, Piazza Calda, Cinque Vie e Moccoli, arriva a Bandino e Spedalluzzo; piega quindi a nord-est sulla strada per le Lame e Nave a Rovezzano fino ad incontrare il confine comunale Bagno a Ripoli-Firenze che segue verso nord-est fino alla ferrovia. Il limite segue poi in direzione ovest la linea ferroviaria fino al T. Mensola (quota 58), col quale si identifica verso nord fino a Ponte a Mensola (quota 73); qui devia a ovest sulla strada che dopo Villa l'Arcolaio attraversa il T. Affrico e al quadrivio di quota 65 risale a nord lungo la strada per le Lune, Magnolia e S. Domenico ove incontra il confine tra i comuni di Firenze e Fiesole; segue questo confine in direzione nord-ovest fino a incontrare la strada per Caldine e l'Olmo e la percorre fino a Indicatorio (quota 495), poi piega ad est sulla strada per le Colonne e Fattoria di Masseto, a quota 376, devia a nord sulla carreggiabile che porta a C. Pianola e al Santuario della Madonna del Sasso; da qui per una mulattiera si immette sulla strada che porta a le Lucole (quota 404), segue quindi la strada per S. Brigida, Fornello (quota 401) e Sportigallo (quota 433), e da questa località, seguendo la strada campestre che passa da Vignale (quota 455) e Pietramaggio, attraverso una mulattiera incontra e segue la strada per Galiga. Da Galiga il limite segue verso est il fosso che passa a nord di Campitroti e 250 metri circa prima di quota 211 si immette, risalendo in direzione nord, sul fosso che passa per i Lessi e quota 829, raggiunge così, a sud-est di M. Giovi (fra le quote 992 e 923), il confine comunale Vicchio-Pontassieve che segue fino a Guardianelli ove incontra i confini comunali Dicomano-Vicchio-Pontassieve; segue verso nord-est quello tra i comuni di Dicomano e Vicchio fino a Poggio al Cucco, in prossimità di quota 339. Da qui il limite segue verso nord-ovest il sentiero e poi la mulattiera che passa per quota 311, supera il bivio per San Martino a Scopeto (quota 358), e sempre sulla mulattiera, volge ad est fino ad inserirsi sul Borro delle Matricole a nord di quota 220, quindi segue il Borro stesso fino al ponte sulla strada per Dicomano (quota 160). Il limite segue poi verso sud-est la strada Dicomano fino al bivio di quota 163 da dove, lungo un affluente, giunge sul T. Sieve a sud-est di quota 151, lo attraversa raggiungendo, a quota 156, la strada che fiancheggia la ferrovia e segue questa strada verso nord fino in località il Rupino, ad est di quota 162. Da questo punto il limite segue in direzione est, la mulattiera che porta a C. Vicigliano (quota 344), quindi in direzione nord-est la strada campestre per il cimitero; da qui si identifica con la strada che in direzione est passa per quota 312 e raggiunge poi, per un borro, il Fosso di Rimaggio. Da qui il limite risale verso nord il Fosso di Rimaggio e a quota 328 piega ad est su un suo affluente che segue fino in prossimità di quota 608, indi segue, in direzione sud, il sentiero che passa ad ovest di quota 630 fino a giungere al bivio poco a nord-est di quota 556 ove segue l'affluente che a quota 216 sfocia sul T. S. Godenzo. Da questo punto il limite si identifica verso sud col T. S. Godenzo fino nei pressi di Borghetto, risale a sud un suo affluente di sinistra che passa ad est di quote 310 e 322 fino a giungere, nei pressi del cimitero a sud-est di Frascole, a toccare la strada per Dicomano; segue la suddetta strada per brevissimo tratto verso sud-est, per poi risalire a est il tratto iniziale di un affluente del F. Sieve ed immettersi quindi sulla mulattiera per la Cella e Passatoio (quota 518); da Passatoio segue il Fosso del Buio fino ad arrivare ad est di quota 425 ove devia ad est su un suo affluente fino alla mulattiera per il Palazzo (quota 574) e C. Petroniano (quota 594), mulattiera che segue fino a C. Fogna (quota 418) dopo aver attraversato, a quota 567, il confine comunale di Londa-Dicomano. Ad est di C. Fogna il limite prosegue lungo il borro che nei pressi di quota 529 e a sud de i Gocci attraversa la mulattiera che per quota 533 giunge a C. Petroio e oltre la Lastra; percorre questa mulattiera fino ad incontrare e seguire, nei pressi di Valpiana, l'affluente di destra del Borro di Rincine che attraversa la strada per Rincine, si immette, nei pressi di quota 353, sul Borro di Rincine e lo segue per brevissimo tratto verso sud fino ad incontrare un affluente di sinistra che segue verso sud fino al ponte sulla strada per Caiano, a nord di Cave di Pietra. Il limite segue quindi la strada per Caiano e al cimitero piega a sud per il sentiero che passa da quota 508, si immette sulla mulattiera che attraversa il Fosso di Caiano e seguendola aggira a ovest quota 613, attraversa il Fosso di Cornioleta per poi piegare ad ovest e a quota 602 volge a sud per Corte da dove, attraverso un affluente del T. Moscia che passa a nord di quota 491, giunge al torrente stesso. Da questo punto il limite volge a nord sul T. Moscia e poco prima di Londa piega ad ovest su un suo affluente che passa per quota 295, indi si immette sul sentiero che a quota 534 incontra la mulattiera per C. Rocca Secca e Sussinete, segue questa mulattiera fino a quota 513 ove si innesta sulla strada per Turicchi, strada che segue verso ovest fino ad incontrare il confine comunale Dicomano-Londa; segue questo confine verso sud fino a quota 692, indi segue la strada per Petrognano, Rimaggio, Molino di Mentone e Borselli. Da Borselli il limite prosegue sulla S.S. n. 70 per Diacceto e al ponte del km 7 (quota 625) segue a sud l'affluente del Borro di Confico, poi risale l'affluente di sinistra che per quote 360 e 524 giunge alla strada per Ristonchi; percorre quindi detta strada e, lungo la strada che passa dal Cimitero di Ristonchi e da quota 429, giunge a la Rimessa e a Paterno; si immette poi sulla strada per quota 331 e Pagiano; risale per breve tratto il T. Vicano di S.Ellero, indi il suo affluente che per i Macelli giunge a il Vignale. Da qui il limite segue la strada per Saltino, indi la strada per Pietrapiana fino al km 3,800 circa ove devia a destra sul T. Chiesimone fino a ovest di quota 646; da qui attraverso un affluente di sinistra del T. Chiesimone raggiunge e segue la mulattiera per Alberi, quota 815 e C. Morandina indi, seguendo verso sud un sentiero e un borro, giunge sulla strada per Reggello ad est dell'abitato, attraversa detta strada per seguire prima il sentiero passante per quota 481 e poi la mulattiera per quota 588, C. Stoppi e il cimitero di Forlì, fino a raggiungere, dopo C. Capanne (quota 595), il confine provinciale Firenze-Arezzo. Da qui il limite coincide verso sud-ovest col confine provinciale fino a quota 129 nei pressi di Macelli, indi verso nord segue la S.S. n. 69 fino al bivio per Rignano sull'Arno; passa a nord di Rignano e da quota 163 con linee rette successive che uniscono Fornace, Villa Pepi, C. Istieto (quota 142) giunge a C. il Pratello.

Da C. il Pratello il limite segue per breve tratto la strada per Cellai fino a quota 143 e da qui con una linea retta arriva a quota 153, a sud-ovest di Villa il Palagio; segue ad ovest la strada per Salceto fin quasi in corrispondenza di Palazzo di Salceto, giunge per una strada campestre nel Fosso del Salceto, indi risale per breve tratto questo ultimo ed il suo affluente che passa per quota 155 e lungo la strada raggiunge Cancello. Da qui il limite segue verso sud la strada per Palazzolo e Burchio e al ponte che precede Burchio risale il corso di un affluente dell'Arno fino alla sua origine, a nord di quota 254. Da questo punto il limite, per una strada campestre, raggiunge e segue la strada per C. Torricella, Fattoria di Loppiano, S. Vito, quote 267 e 275, fino ad incontrare il limite comunale Incisa in Val d'Arno-Figline Valdarno nei pressi di C. Moriano. Il limite coincide verso sud-est con detto confine comunale fino ad incontrare il Borro del Molinaccio; risale questo borro fino a quota 240 per poi seguire la strada che verso est e per quota 270 giunge a C. Macchie, C. Puccetto, a nord di C. Bagno e a quota 127; piega quindi a sud e poi ad ovest sulla strada per il Palagetto e fino al cimitero di Figline Valdarno a quota 128. Il limite discende poi a sud sulla strada per Case il Crocifisso, Case Calandrina, quote 153 e 183 e fino a quota 202 da dove segue la mulattiera che dopo quota 193 si allaccia alla strada per Case il Billo; segue questa strada giungendo fino a Pavelli e poco dopo piega a sud sulla carrareccia per quota 276 e sul sentiero fino a C. Mugaione da dove si identifica, verso ovest, col Borro del Cesto fino a quota 308; qui incontra il confine comunale Greve-Figline Valdarno che segue verso sud fino al confine provinciale Firenze-Arezzo; segue verso sud detto confine fino ad incontrare quello tra le province di Firenze e Siena che segue fino al Podere Spadino (quota 93), a nord-ovest di Poggibonsi. Da questo punto il limite procede in direzione nord-ovest sulla strada per Certaldo e alla periferia dell'abitato volge a nord-est risalendo il T. Agliena fino a quota 82 per poi proseguire sulla strada per il Paretaio, Scarpeto e Monsala, dopo Monsala a quota 202 piega a sud sulla strada per Podere Sovigliana e quota 82 e a quota 191 si innesta sulla strada per Tresanti, strada che segue fino a quota 168 ove incontra il confine comunale Montespertoli-Certaldo.

Il limite segue verso ovest il predetto confine comunale fino a quota 69 ove piega a nord-ovest sulla carreggiabile che si inserisce, vicino al cimitero, sulla strada per Voltigiano e Castelfiorentino; segue questa strada fino all'incrocio di quota 70 per proseguire poi su quella per Podere Fornace, quota 139, Monte Molino, le Colmate e dopo aver attraversato il rio prosegue a ovest, indi a sud sulla strada per Gello alle Fonti e Podere il Caloso. Da Podere il Caloso il limite, con una linea retta, raggiunge Villa Malacoda e con un'altra linea retta in direzione sud-nord raggiunge il torrente Pesciola, lo percorre fino ad inserirsi sulla carrareccia diretta a Bagnolo e poi sulla strada per Ortimino passando

per Cabbiavoli, Casanova, Chiesa di Ortimino, Sodera, Ortimino, C. Arzillo, C. Paolo, Gricciano e Palazzaccio.

A Palazzaccio il limite piega a sud-ovest sulla strada per quota 82, Quercecchio, Podere Poggio Carnicchi, quota 95 e dopo quota 73 si innesta sulla strada per il Casone, Borgo Vecchio, Fontanella, S. Andrea e al bivio per Colombaie piega a nord sulla strada per Podere delle Querce, C. Pogni, quota 45, C. Niccolai, quota 33, C. Bracali, quota 35, Monteboro, quota 46 (ad ovest di Villa Comparini), Podere Gattaia e Pianezzoli. Da Pianezzoli il limite ripiega verso est sulla strada per Villanova e Montelupo Fiorentino, attraversa il ponte sul torrente Pesa indi ripiega ad ovest sulla strada per Capraia, Castellina, Limite, Sovigliana e al Ponte di Marcarro segue il corso dell'Arno fino a C. la Motta dove prende la strada che per Case Giannini, Fattoria delle Buche e Bassa arriva a C. Marconcini. Da qui il limite piega a nord lungo la strada per Madonnino e dopo quota 78 piega ad ovest sulla strada per Podere Belvedere, C. Rossetti fino ad incontrare, poco prima di C. Belvedere, il limite comunale Cerreto Guidi-Fucecchio che segue verso nord fino ad incontrare, a quota 99, ad est di Citernella, la strada che verso nord-ovest porta a Villa Mattei; segue quindi verso nord detta strada fino a Villa Mattei (quota 47) dove riprende a seguire il confine comunale fino ad intersecare ad ovest di Podere Formica, la strada per Ponte di Masino; segue questa strada fino al bivio di questa a quota 20 poco prima del torrente Vincio e qui piega a nord-est sulla strada che a nord di C. Pozzolo e per quota 40 giunge a quota 21, dove si innesta verso est sulla strada che fiancheggia il torrente Vincio e la segue fine a quota 24 sul bivio di Lazzeretto. Da qui il limite segue la strada per Lazzeretto e a quota 33 si immette, verso nord-ovest, sulla strada che per quote 29, 25 e 27 raggiunge quota 20; da qui risale per brevissimo tratto il Rio Vincerello, poi risale il suo affluente che scorre ad est di C. Acquerata fino ad incontrare il confine comunale Cerreto Guidi-Vinci, confine che il limite segue verso nord-ovest per breve tratto fino ad incontrare, a quota 34, il punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La delimitazione inizia in corrispondenza del punto di incontro fra la strada S. Gimignano-Camporbiano ed il confine provinciale Firenze-Siena, a quota 464. Il limite segue la strada per Camporbiano e continua sulla stessa fino a giungere al bivio per Castagno (quota 459); da qui prosegue per le Lame fino a C. Ford ove volge a nord-ovest lungo una campestre che raggiunge un ruscello, risale detto ruscello verso nord fino a quota 380 e si immette, in direzione nord, nel Botro delle Penerine che risale fino ad incontrare la prima sorgente, raggiunge la sorgente verso quota 561, arriva a Montignoso ove trova la strada che porta a Marrodo e S. Vivaldo; percorre questa strada fino a C. Nuova (quota 290) dove la abbandona per piegare a sud-ovest lungo la campestre che, passando a monte di Redine, arriva al T. Carfalo; da qui per un sentiero si immette sulla campestre che passa per Poggiali e arriva a Colombaia. Da qui il limite segue la strada verso nord-ovest fino ai confini con la provincia di Pisa in prossimità di Podere Strada; segue detto confine fino al T. Carfalo, risale il T. Carfalo per breve tratto, incontra e risale il suo affluente di destra che scorre ad ovest di Tonda e per una strada campestre giunge a Tonda; qui si immette sulla strada che porta a Castellari e al bivio di podere Fornace, riprende la strada verso nord per Campiano, S. Cerbone, S. Pietro e fino a Mura attraversando il T. Egola. Da Mura il limite risale verso nord sulla strada per Collerucci fino ad arrivare a Beccucco da dove piega a nord-est fino ad incontrare il rio Aia; risale questo rio verso sud fino ad incontrare e risalire il suo affluente di destra che arriva ad ovest di Poggio Bruscolo, piega quindi ad est e raggiunge quota 182. Da qui il limite si immette sulla strada campestre che va a la Collina, passa a sud di quota 205 e tocca Sevolina e Maremmana 2°; giunge alla strada per Castelfiorentino 500 metri circa a nord-est di Tinti dei Mori, la segue per C. Fioretti fino al ponte sul Rio Pietroso e da qui lungo la strada per quote 53, 58, 62, le Vecchiarelle, raggiunge quota 54; da qui volge a sud-est lungo la strada che costeggiando il T. Elsa porta a Casino d'Elsa, C. Del Buon Riposo, Caselsa, Montemagni, Fornace, Melaia, la Catena dopo di che, a quota 67, incontra il confine provinciale Firenze-Siena che segue in direzione sud-ovest fino al punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

Il punto di partenza della delimitazione si trova in località Stradone sul confine provinciale Firenze-Pisa, a nord-ovest di Castelnuovo d'Elsa. Da questo punto il limite, segue, in direzione sud-est, la strada per Dogana e prima di raggiungere tale località volge a sud-ovest lungo la strada che fiancheggia il corso del Rio Vallese fino al Podere Vallese; da qui per una strada campestre che passa a quota 56 arriva attraverso un sentiero a Poggio Carlotta ed a quota 151 si immette sulla carreggiabile che si congiunge con la strada che passa per Ovile d'Orlo; segue detta strada verso nord-ovest ed a sud di Villa si immette sulla carreggiabile che attraversa il Rio Orlo, gira a nord di Poggioderi, indi si immette sulla strada che per Mezza Costa e Casastrada riporta verso C. Gello attraversando il Rio Orlo; prima di raggiungere C. Gello, in corrispondenza della carreggiabile per Cerreto, si immette sul Rio Cerreto che risale fino ad incontrare il confine provinciale; segue quindi quest'ultimo per Campriano fino ad incontrare il punto di partenza della descrizione.

Territorio D.

La delimitazione inizia in corrispondenza di quota 265, nel punto di incontro del T. Agna degli Acquiputoli col T. Agna delle Banditelle, sul confine provinciale Pistoia-Firenze. Da tale punto il limite segue in direzione est una carrareccia fino a quota 357 da dove, seguendo la strada per quota 376, 418 e 448, giunge in località Casaccia; da qui per una carreggiabile che passa per quota 425, C. Poggetto, C. Valiano si immette sul T. Bagnolo, in prossimità di C. Montachello, e lo segue fino a Bagnolo. Da Bagnolo il limite volge ad ovest lungo la strada per Fornacelle fino a raggiungere, a quota 81, il confine provinciale che segue verso nord fino al punto di partenza della descrizione.

Provincia di Pisa.

La linea che delimita la zona inizia nel punto in cui la S.S. n. 67 attraversa il Rio S. Bartolomeo, nei pressi di Badia in comune di S. Miniato. Il limite si identifica quindi verso est con la S.S. n. 67 fino a C. Taddei (quota 24) e da qui volge a sud e ad est per la strada e per i sentieri che passando a nord delle quote 33, 38 e 31 giungono a Pozzo e, per quota 29, a C. Ribaldinga; prosegue ancora verso est lungo il sentiero immediatamente a sud del cimitero, indi segue la strada per quota 31 e S. Pietro e il sentiero per C. Pozzo (quota 42); da qui per una carrareccia raggiunge S. Angelo. Da qui il limite ripiega a nord sulla strada carreggiabile che si innesta sulla S.S. n. 67 poco prima del km 42, segue la S.S. n. 67 in direzione est e subito dopo il km 43 piega a sud sulla strada per Pino, quote 73 e 88 fino a quota 108; piega quindi ad est lungo la carrareccia per C. Salvini e successivamente a sud-est sulla strada per Poggio a Isola e sulla carrareccia per C. Pereto e quota 34; da qui, passando sulla carrareccia che giunge a sud-est di quota 36, giunge per la carreggiabile a Canneto, a nord-est di quota 88, prosegue poi sulla strada per Vignaccia e C. Capo di Vacca e, verso sud, per C. Mengrano, fino a giungere sul R. Pilerno a nord-est di Guazzino. Il limite prosegue verso sud-est sul R. Pilerno, indi, verso sud, segue il confine provinciale Pisa-Firenze fino a Paretaio, poi segue la strada per Podere Gello, C. Collicino, C. della Guardia e fino a quota 135; qui devia a nord-ovest sulla strada per le Caselle, Casale, Podere Luigia e, attraversato il R. Ensi, si immette sulla strada per Sorrezzana, che segue verso sud per breve tratto; devia quindi sulla strada che passando per C. Brotini e Molinaccio giunge a Bucciano. Da Bucciano il limite procede ancora verso sud sulla strada per C. Fontine e C. Barbinaia, attraversa il R. Chiecina e prosegue sulla carrareccia per Mandrie Alte fino a raggiungere il bivio con la carreggiabile per Agliati a nord di Castiglione; qui volge a nord-ovest sulla carreggiabile per Agliati e prima di giungere in questa località devia a sud-ovest sulla carrareccia che si immette, in prossimità di quota 67 sulla strada per Podere del Molinaccio; segue questa strada per breve tratto poi piega a sud sulla strada che passa per Paretaio, la Pieve, S. Giorgio e la percorre verso est fino al bivio immediatamente prima di la Casina. Da questo bivio il limite percorre verso sud la carreggiabile che, passando ad est di quota 63, giunge ad una curva in prossimità di T. Carfalo, quindi si identifica verso sud-ovest con T. Carfalo fino al suo affluente R. Metato; risale poi il R. Metato fino al torrente che scorre ad est di Sobita, risale lungo questo torrente fino alla sua testata, procede ancora verso sud su una carrareccia fino ad incontrare la croce isolata sulla strada tra Libbiano e Pratello. Il limite segue poi verso sud la strada per S. Teodoro fino a il Molinaccio per immettersi poco dopo sul R. Polonia fino al suo incontro con la carrareccia per Fonticchio; segue questa ultima verso sud-ovest fino al suo inserimento sulla strada per Ghizzano, strada che percorre fino a C. Corniale (quota 165); da qui procede a sud sulla strada per C. dei Frati (quota 87) e, lungo una carrareccia ed un breve tratto del T. Roglio, raggiunge S. Maria e prosegue fino al bivio di Castagneto; qui devia a sud-ovest e poi a sud-est sulla strada per Bardone (quota 67), da dove, seguendo una carrareccia, giunge sul T. Roglio in prossimità di quota 55. Percorso verso nord-ovest il T. Roglio fino a quota 55, il limite piega a sud su un affluente del Roglio fino ad intersecare e seguire la carrareccia che verso sud-est, passando in prossimità di quota 107, a quota 110 si immette sulla strada per Guardiola, Poggettino, S. Martino, C. Cuccheri e Fabbrica di Peccioli; giunge così a S. Giusto dove volge a nord-ovest sulla carrareccia per la località Palaie e Colombaia; da Colombaia con successive linee rette passa per Faeta, C. Piagge e raggiunge la Colcinaia ed il F. Era. Da tale punto la linea prosegue a sud sul F. Era e alla confluenza del T. Sterza ripiega a

sud risalendo quest'ultimo fino al Ponte della Sterza; segue poi verso est e sud-est la Via delle Saline fino al bivio del km 14,800 circa (quota 86) e qui prosegue ad ovest sulla strada per C.S. Salvatore fino al bivio del km 3 (quota 120).

Da detto punto il limite segue a sud e per brevissimo tratto la strada per Orciatico fino al Rio Torbido, col quale si identifica verso ovest fino ad incontrare la strada che passando in prossimità di quota 174 giunge a il Casino (quota 252); segue quest'ultima strada e sorpassato il Casino piega a nord per Podere Trieste e per quota 178, curvando a sud di Montacuto, giunge sul Rio Cecinella. Il limite si identifica per breve tratto e verso ovest con il Rio Cecinella e col suo affluente di sinistra fino ad incontrare e poi seguire il sentiero che da quota 255 giunge sul T. Sterza; si identifica verso sud col T. Sterza fino al punto di incontro dei confini comunali di Chianni, Castellina Marittima e Riparbella, nei pressi di Podere delle Gusciane; segue poi verso nord i confini comunali Chianni-Castellina Marittima e Chianni-S. Luce fino al Poggio del Tiglio ove incontra, in prossimità di quota 593, un piccolo corso d'acqua che segue verso ovest fino ad incontrare la strada per S. Luce a quota 427. Il limite prosegue quindi sulla strada per S. Luce e Pastina e al km 30 piega ad ovest su un affluente del Botro del Rotini fino a quota 88; da qui segue la carrareccia che tra le quote 140 e 122 piega a nord-est giungendo fino all'incrocio di quota 141; a questo punto ripiega decisamente ad ovest sulla carrareccia parallela al T. Sabbiena e a quota 140 volge a nord, attraversa il T. Sabbiena a quota 97 per congiungersi, successivamente, alla strada per S. Luce in prossimità di quota 126. Il limite procede, verso nord-est e per breve tratto, sulla strada per S. Luce e al bivio di quota 130 piega sulla carrareccia che, attraversata la Fossa a quota 97, giunge al bivio di quota 115 e, toccate le quote 101 e 82, raggiunge quasi il Botro del Ricavo, col quale il limite si identifica verso nord-est fino ad incontrare la strada per S. Luce pochi metri a nord del km 25; segue questa verso nord per breve tratto e subito dopo il ponte sul F. Fine piega ad ovest sulla carrareccia che per quote 303 e 320 giunge sul Botro Torella. Il limite percorre verso nord-ovest il Botro Torella, indi i confini comunali Casciano Terme-S. Luce e Casciano Terme-Lorenzana fino ad incontrare la strada per Lorenzana nei pressi di Poggio alle Talpe; percorre quest'ultima strada passando in prossimità dei Greppioli, Colombaie e C. La Quercia, poi prosegue per Laura e C. Pancanti.

Prima di giungere a Acciaiolo, il limite piega a sud sulla carreggiabile che, costeggiando buona parte de il Rio, giunge a Forcon, C. Canea e poco dopo C. Viepri la abbandona per seguire un affluente del Fosso Cunella indi, attraversata la ferrovia segue verso nord la carreggiabile che fiancheggia ad ovest la ferrovia stessa fino al bivio per S. Regolo; segue quindi la strada che passa da S. Regolo, Mezzastrada e C. di Larignano, attraversa il R. Fiocina, passa per Case Fondo alla Grotta e giunge a Torretta; da qui, verso nord, segue il confine provinciale Pisa-Livorno fino a Valico a Pisa. Da qui il limite segue ad est la carrareccia che, passando da quota 16 e poco a nord di Villa Achiardi, giunge ad un incrocio in prossimità del F. Isola; si identifica col F. Isola verso sud-est fino ad incontrare il confine comunale Crespina-Fauglia ad ovest di Ceppaiano, percorre questo confine verso nord fino ad incontrare la strada per Ponsacco ad ovest di Migliano; percorre questa strada passando da Cenaia, Perignano, Podere Poggino e all'incrocio di quota 23, prima del km 1, l'abbandona per seguire ad est la carreggiabile che tocca quote 26 e 24; da qui attraversa il F. Cascina e prosegue sulla strada per C. Terrabianca e S. Sebastiano; da qui segue a sud-est la strada Ponsacco-Strada, fino ad incontrare il confine comunale Ponsacco-Capannoli che segue verso nord-est fino al F. Era.

Il limite si identifica verso sud-est col F. Era e con i confini comunali Peccioli-Capannoli e Peccioli-Terricciola, fino alla carreggiabile che ad est dei Cappuccini conduce a Peccioli; segue poi quest'ultima carreggiabile fino al quadrivio di quota 53, indi, verso nord, sale sulla strada che dopo C. Bachinello aggira a nord Villa Antinori e, passando poi ad ovest di C. Bandonica e per S. Sebastiano, giunge sul T. Roglio a quota 45. Il limite coincide verso sud-est col T. Roglio per poi seguire la carrareccia che da quota 48 e verso nord-est si allaccia alla strada per Forcoli e Pontedera; segue verso nord-est detta strada e al km 3,300 circa devia ad est sulla strada per Podere Valletta, indi, verso sud-est, segue la strada per in Selva e dopo il cimitero di Treggiaia piega a nord-est sulla strada per Monte Castello. Da Monte Castello il limite segue ad ovest e poi a nord la carreggiabile per S. Andrea e al bivio successivo a quota 100 piega ad ovest sulla carrareccia che passa ad ovest di C. Meleto e C. Cerretello, quindi, attraversato il R. Lama, piega a sud-ovest per Podere di Vardallo; da qui prosegue sulla carreggiabile fino al bivio di quota 61 per poi volgere a nord fino a giungere al Ponte Pollino; da qui percorre poi verso sud-est la strada per Monte Castello e al bivio per C. Petriccio devia ad est-fino all'incrocio del cimitero, segue poi la strada per C. Giani e al bivio successivo a quello per Podere le Poste, devia ad est fino a giungere sul R. Bonello. Da qui il limite si identifica verso nord col R. Bonello fino a quota 31, poi col suo affluente di destra fino a C. S. Biagio e da qui, lungo la strada per il Cocomero e Marciana, si ricongiunge al R. Bonello che risale fino quasi all'origine, poi segue la carrareccia per C. Val di Pulia e quindi piega a sud su una carreggiabile che si innesta sulla strada per Forcoli tra le quote 167 e 181. Il limite percorre la strada per Forcoli e al bivio posto a sud-ovest di quota 171, con una linea retta, raggiunge il Piaggino e da qui, lungo la carrareccia ad est, raggiunge il Botro della Tosola che segue a sud per breve tratto fino ad incontrare il ponte sulla strada per Forcoli a sud di quota 41; segue poi la strada che passa a nord de il Casino e ad est di Larino risale un affluente di sinistra del Botro del Rigone fino ad incontrare una carrareccia; da qui con una linea retta raggiunge verso sud la quota 158 e prosegue sulla carrareccia per la Figuretta; raggiunta questa località prosegue sulla strada ad est e 300 metri prima de le Fornacine, devia a nord sulla carrareccia che passando da Mucchieto arriva al Botro della Tosola; segue questo botro fino a quota 47, ove imbocca la carrareccia per Centolivi, attraversa la strada per Colleoli, giunge a Montemari e per un sentiero si innesta sulla carrareccia per Carecchi, proseguendo sulla carrareccia, verso nord attraversa il R. Ricavo e si immette sulla carrareccia per il Forrone, aggira a nord C. Arneto e toccando quota 144 arriva a C. S. Giusto; da qui prosegue sulla carreggiabile per C. Fontanelle e giunge al confine comunale Palaia-Montopoli sul Rio Ricavo. Il limite si identifica col R. Ricavo fino ad incontrare il quadrivio di quota 24, quindi segue verso est la strada per S. Bartolomeo fino a Muscianello per poi seguire la carrareccia, che attraverso quota 56, si immette sulla strada per Palaia; segue quest'ultima strada fino ad incontrare il R. Chiecinella, indi si identifica con il Rio fino al Podere del Molinaccio ove piega a nord sulla carrareccia per S. Emilio e, dopo aver attraversato il R. Chiecina, piega a nord-ovest sulla strada per S. Lorenzo, C. Pozzo, Podere Chiecina, la Tinta, Villa Dolfin, quota 69, quota 51 e fino all'innesto sulla strada per San Romano al km 30,200 circa. Il limite segue per brevissimo tratto la strada per S. Romano fino ad incontrare, a quota 25, il T. Vaghera; si identifica con questo torrente verso est fino a nord-ovest di Stibbio, ove segue la strada per il cimitero, Cascina Ridolfi, C. Valori e al bivio per Palagio, a nord di Podere della Fonte, volge ad est e poi a nord sulla strada per Catena; raggiunge Catena a quota 28 e qui piega ad est per Badia, fino al punto di partenza della descrizione.

Provincia di Pistoia.

La linea di delimitazione ha inizio nel punto in cui il confine provinciale Pistoia-Firenze è attraversato dalla S.S. n. 436 Francesca Fucecchio, nei pressi di Cerbaia del Comune di Lamporecchio.

Da qui il limite segue in direzione nord-est il confine comunale Lamporecchio-Larciano fino ad incontrare la strada per la Colonna e Brucianese; segue quindi detta strada fino a giungere ad ovest di S. Rocco di Larciano, ripiega poi sulla strada per Biccimuri e, superato l'incrocio di quota 31, poco prima di Camaggiore volge a nord-est sulla strada per Cecina. Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere Galeotti; da qui devia a nord-ovest sulla carreggiabile per Pozzarello passando da quota 46, 51, e 56; dopo Pozzarello prosegue ancora verso nord-ovest sulla strada che a quota 48 passa sul Rio Gerbi e al quadrivio di quota 38 piega a nord sulla strada che a monte di Monsummano Terme raggiunge quota 36 e Villa Renatico, seguendola fino a Croce e Colonna. Da Colonna il limite prosegue a nord-est sulla strada che fiancheggia la ferrovia fino a quota 34, ove incontra i confini comunali Serravalle Pistoiese-Pieve a Nievole-Monsummano Terme; quindi, verso nord,si identifica col confine comunale di Serravalle Pistoiese, fino in prossimità di quota 200 a sud-ovest di Le Case; da qui, per una carrareccia, raggiunge il T. Vincio al ponte per la Vergine. Il limite in direzione nord-ovest risale lungo il T. Vincio fino ad incontrare il confine comunale Pistoia-Marliana, col quale si identifica fino a Cupano (quota 449). Da questo punto il limite segue la mulattiera per Castellina e C. Masella (quota 398); qui abbandona la mulattiera per seguire l'affluente di destra del Rio Torbecchia che discende fino a quota 202, risale poi sull'affluente di sinistra corrispondente e, in direzione nord, si immette sulla carrareccia e sui sentieri che per quote 372, 420, 386 e 312 raggiungono C. Spampani a sud di Sarripoli. Da qui, in direzione nord-est, il limite prosegue per circa 200 metri sulla strada per Gello, volgendo quindi a nord sulla carrareccia che incontra a sud di quota 312, un piccolo affluente di destra del T. Vincio di Brandeglio, affluente che il limite segue fino alla sua confluenza col T. Vincio di Brandeglio. A questo punto il limite attraversa la strada per Campiglio e per la mulattiera che tocca la quota 200 giunge a Piazza (quota 245); segue poi la carreggiabile che a quota 239 attraversa la strada Pistoia-Cireglio e poi prosegue fino a quota 234 a sud di Villa Igno; da qui, per la strada campestre che tocca quota 244 e proseguendo verso sud-est, raggiunge

un torrente seguendo il quale giunge sul T. Ombrone ad ovest di quota 139. Il limite risale quindi verso nord e per breve tratto il T. Ombrone per immettersi, a nord di C. Lulli, sulla strada per S. Felice; segue verso nord detta strada fino a quota 170, poco a sud di Campo a' Gelsi, e da qui segue, in direzione sud-est, la carreggiabile che giunge alla ferrovia per Pistoia; attraversa la ferrovia e, risalendo lungo il fosso che passa a nord di quota 242, attraversa la strada per C. Gremignani per congiungersi successivamente alla ferrovia. Il limite segue verso est per breve tratto la ferrovia fino in corrispondenza della S.S. Porrettana e prima del Casello si dirige in direzione sud-est lungo un fosso affluente del F.so Torbida fino ad incontrare, per poi seguire, il sentiero per Fiano e quindi la carrareccia per Petrucci, quote 247 e 286 e Germinaia. Da Germinaia il limite si dirige verso est lungo la carrareccia e successivamente lungo la fossa affluente del T. Bure di Baggio che confluisce in quest'ultimo a nord di quota 163; indi segue verso sud il T. Bure di Baggio fino a 250 metri circa dopo quota 163, ove si immette sulla mulattiera per Colli e Gello; in prossimità di quota 329 segue la carrareccia per Le Pozze e Gagliorana e da qui per una mulattiera raggiunge Forra al Pitta e, più ad est, quota 331 da dove, con una linea retta, scende direttamente a S. Moro. Da qui il limite segue il corso del T. Bure fino al Molino Morganti; qui si immette sulla carrareccia che passa da Castel de' Gai e, proseguendo sulla stessa, per un sentiero ad est raggiunge Casina; risale poi a nord-est su un sentiero e si immette di nuovo sulla carrareccia che passa da quota 462, scende per S. Lucia, attraversa un torrente a quota 418; da qui, seguendo ancora la carrareccia che passa a nord di quota 422, si immette sulla carreggiabile che tocca le quote 426, 445 e 474, Casello e giunge a sud di C. Settinoro; da qui per una carrareccia ad est raggiunge la Casina. Da qui il limite prosegue sulla mulattiera che, passando a sud ed a est di C. Piano, attraversa un torrente a quota 288; abbandona quindi la mulattiera per seguire la carrareccia che passa per C. Granchiaia e verso nord raggiunge quote 283 e 296; da quota 296 piega ad est su un sentiero e quindi su un fosso fino ad attraversare il T. Agna delle Conche in prossimità di Scali; risale quindi verso nord-est il fosso che attraversa la mulattiera per Casellina e successivamente si immette sulla mulattiera che passa per Casellina, C. Scassi, Case Pracchie, Case Fulipaia, quota 339, fino a raggiungere, in prossimità di quota 265 ad est di Tobbiana, il confine provinciale Pistoia-Firenze.

Il limite segue quindi verso sud-ovest il confine provinciale fino a Villa Ravallane per proseguire poi sulla strada che per quote 93, 94, 88 e 89 passa a nord di Montale e giunge al bivio di quota 86; segue per breve tratto verso ovest la strada per Fornace e al bivio di quota 78 devia a sud-ovest sulla strada per Dore, C. Forramoro, C. Bulicata, e in corrispondenza di quota 65 volge a sud per la strada che a quota 53 ripiega a ovest per Castel dei Milli, C. Tesi e fino al Ponte alla Chiesina; da qui risale il T. Bure fino a quota 115. Da questo punto il limite segue la strada per Pistoia passando da quote 109 a 99, fino a Villa Landini; indi piega a ovest sulla strada che passa da quote 87, 82 e 97, nei pressi di Villa S. Giuseppe, da dove, dopo aver seguita per breve tratto verso sud la strada per Pistoia, raggiunge, in direzione ovest, la strada per Villa Sbertoli poco a sud di quota 109; segue per breve tratto questa strada verso sud e a quota 92 segue la carreggiabile che giunge a quota 89, indi per un sentiero verso ovest raggiunge il T. Brana. Da qui il limite coincide, verso nord, col T. Brana fino a Burgianico (quota 99), per seguire poi la strada che per quote 118 e 114 raggiunge, in direzione ovest, la S.S. n. 66; risale detta S.S. fino al Ponte Calcaiola, attraversa l'Ombrone ed in prossimità del km 41 segue verso sud la carrareccia per Forretta, indi la strada per Gello, C. Gelli, Villa Gonfiantini, quota 100, S. Giorgio e, raggiunti la strada per Ponte alle Tavole, la segue per breve tratto verso ovest fino al ponte sul Rio Tazzera (quota 86). Da detto punto il limite segue, in direzione sud, il Rio Tazzera e subito dopo C. Torbecchia piega ad ovest sulla strada che per quote 84, 95 e 83 si allaccia, a quota 90, sulla strada per S. Pietro in Vincio; segue per brevissimo tratto questa strada verso sud-est per poi seguire la carrareccia che raggiunge il Rio della Fallita a quota 78; indi segue il Rio della Fallita fino al suo incontro con la strada per S. Pietro in Vincio, con la quale il limite si identifica fino alla curva a sud dell'abitato, in prossimità del T. Vincio. Qui il limite attraversa il T. Vincio, segue poi la strada che per quota 72 si innesta, a quota 68, sulla strada Pistoia-Serravalle con la quale si identifica fino a S. Maria Spazzavento; indi segue verso sud la strada che a quota 69 attraversa l'autostrada Firenze-Mare e il T. Stella. Da questo punto (quota 69) il limite si identifica verso sud-est con T. Stella fino a quota 40 dopo Ponte Valenzatico, ove si immette, in direzione sud e per breve tratto, su un affluente del Fosso Stella; indi dall'incrocio sul Fosso Colecchio segue quest'ultimo fino a raggiungere il confine provinciale Firenze-Pistoia; si identifica quindi, in direzione sud-ovest, col confine provinciale fino a raggiungere Cerbaia, punto di partenza della descrizione.

Provincia di Siena.

Territorio A.

La linea che delimita la zona di produzione ha inizio nel punto di incontro dei confini provinciali di Firenze, Siena e Arezzo, in prossimità di Badiaccia in comune di Radda in Chianti.

La linea suddetta si identifica, verso sud-est con il confine provinciale Siena-Arezzo fino a Monte Longo ove incontra il confine comunale di Castelnuovo Berardenga che segue prima in direzione sud-ovest, indi in direzione ovest fino al T. Arbia ed ancora verso nord sul T. Arbia fino a quota 198. Da qui la linea volge a ovest sulla strada per Vico d'Arbia, C. Bianca, Pieve Bozzone e, attraversato il T. Bozzone, volge a sud sulla carreggiabile per il Tinaio, C. il Colle fino all'innesto con la S.S. n. 73; segue quest'ultima S.S. verso est per breve tratto e dopo Ruffolo piega a sud sulla strada per Abbadia, Villa Andreina e alla Fattoria Renaccio piega ad ovest e a nord sulla strada di S. Pietro a Paterno e Bucciano. Da qui la linea di delimitazione risale ancora sulla strada per Siena e tra Bucciano e C. il Poggio, per una strada campestre, raggiunge il Borro Ribucciano, lo attraversa e segue verso ovest, la strada campestre per C. Bocci e la Coroncina, fino a innestarsi sulla S.S. Cassia; percorre verso sud la Cassia per circa 200 metri per poi volgere ad ovest lungo la strada campestre che raggiunge il T. Tressa nei pressi del M. di Sotto (quota 202); segue verso sud per breve tratto il corso del T. Tressa, indi si immette sulla Strada per Doglia e il Sorbo (quota 258). Raggiunto il Sorbo, la linea prosegue a sud sulla strada per C. Vannini, C. Colombaio, attraversa il T. Sorra a quota 208, raggiunge Fogliano Grosso e C. l'Olmo, si immette e segue la strada per Podere S. Croce, La Pace, C. il Pino, S. Salvatore a Pilli e Brucciano e a quota 190 si innesta sulla S.S. n. 223 che segue verso nord fino al Km 11; qui devia verso ovest lungo la strada per C. Cavaglioni e Casalta; percorre per breve tratto la strada per S. Rocco a Pilli, indi devia ad ovest sulla strada che passando per C. S. Mattia e ad ovest di Casalvento raggiunge C. S. Anna, prosegue ancora fino alla strada per Poggio alle Lame ed Ampugnano che percorre fino ad Ampugnano (quota 227). A questo punto la linea di delimitazione volge a sud lungo la carreggiabile per C. Nuova e i due Ponti e da qui segue la strada che partendo da quota 187 e passando da quota 192 si innesta, a quota 200, sulla S.S. n. 73; segue questa fino a Rosia e piega poi a sud sulla strada per C. Borgia, C. Bellaria, M. Serravalle; attraversa a nord di Bagni il F. Merse, passa da quota 250 e giunge a nord de Il Casone; segue ancora per breve tratto la strada fino ad incontrare e seguire il Borro che sfocia sul T. Merse immediatamente a sud ovest di C. Martellino. La linea di delimitazione segue quindi il F. Merse fino all'ansa posta a sud del Podere Montestigliano da dove prosegue lungo la mulattiera che passa ad est di Poggio l'Alberino, tocca il punto trigonometrico di Poggio Siena Vecchia (quota 525) e a M. Acuto (quota 402) ripiega a sud passando ad est di C. Laiole e a quota 443; da qui la linea si identifica, verso nord, col confine comunale Sovicille-Chiusdino e successivamente con quello Sovicille-Casole d'Elsa fino ad incontrare la S.S. n. 73 a quota 303. Da detto punto la linea si identifica con la S.S. n. 73 fino al km 17,700 circa ove devia a sud-ovest sulla strada che, passando da Osteria delle Macchie e da Podere Cetina Scura, si allaccia alla strada per Radicondoli; segue questa strada in direzione ovest fino al km 25,250 circa per poi deviare a nord-ovest sulla strada per Mensano e Podere Casale. Il limite segue quest'ultima strada fino al bivio di quota 399, ove ripiega a nord sulla strada per C. S. Maria fino a quota 367; qui abbandona la strada per seguire a est la mulattiera per C. Cetinaglia, quota 284, C. Monterotondo, quote 229 e 252 e a quota 220 si immette sulla strada per Casole d'Elsa; la linea segue questa strada verso ovest fino a quota 286 ove volge a sud-ovest lungo la strada che passa per C. Bassa e a quota 231 segue il sentiero per C. Rondinicchio (quota 289). Qui la linea volge ad ovest lungo il sentiero che passa per quota 232 dove si immette sulla campestre per quota 227 e fino a quota 268 e poco dopo si immette sulla strada che proviene da Casole d'Elsa; segue quest'ultima strada verso sud-ovest fino a quota 200, dove incontra il T. Sellate; segue il torrente verso nord risalendo fino ad incontrare, nei pressi del Podere Baracca, il confine provinciale Pisa-Siena col quale si identifica per breve tratto fino ad immettersi, ad est del Podere Scopicciolo, sulla carrareccia che verso nord-est incontra a quota 327 la strada per Cavallano. La linea di delimitazione segue detta strada fino al quadrivio di quota 255 e poi la strada per Lucciana fino ad incontrare, a quota 302, il confine comunale Casole d'Elsa-Colle Val d'Elsa; segue questo verso ovest fino al confine provinciale Siena-Pisa col quale si identifica verso nord per proseguire poi con quello Siena-Firenze fino alla località Baldaccia, punto di partenza della descrizione.

Territorio B.

La delimitazione ha inizio in località Filetta nei pressi di Bagnaia, al km 5 della strada statale n. 223. Da qui il limite volge a nord-est lungo

il confine di comune che segue fino ad incontrare la strada Bagnaia-Grotti; segue verso est detta strada fino a Casa Succhiello (quota 375), qui l'abbandona per immettersi sulla campestre che volge a nord fino al podere Noceto e da qui sulla carreggiabile, verso nord e poi verso est, giunge a Stine Alte.

Da questo punto il limite volge ad est, e con due linee rette successive, giunge a Parmolaga e le Ville di Corsano; volge quindi a nord-est lungo la strada fino a quota 278, per immettersi poi sulla campestre che passa da Belvedere e giunge a Casa Fornace. Da questo punto con una linea retta il limite raggiunge l'incrocio stradale di quota 231 dove si immette sulla strada che in direzione sud-est giunge a quota 253. Qui il limite volge a sud lungo la strada per Casa S. Lucia (quota 306) e passando per quota 314 giunge a Barattoli, indi al quadrivio di quota 272. Il limite, in direzione sud-est, sempre lungo la strada, raggiunge a quota 327 il confine comunale di Murlo che segue fino ad incontrare la confluenza del Torrente Crevole nel Fiume Ombrone, a sud di La Befa (quota 121).

Qui il limite volge ad est seguendo l'Ombrone ed il confine comunale di Montalcino fino ad incontrare la ferrovia a quota 251, oltrepassa la ferrovia e, seguendo sempre il medesimo confine comunale, giunge a quota 260; qui volge a sud-est e, sempre sullo stesso confine comunale, passa in prossimità di Celamonti ed arriva al Torrente Asso, torrente che il limite segue fino alla confluenza con il Fiume Orcia (quota 185). Da qui segue ancora verso sud il confine comunale di Montalcino fino a raggiungere, a quota 154, il confine provinciale Siena-Grosseto che segue risalendo il Fiume Orcia fino alla confluenza con il Fiume Ombrone. Da questo punto il limite volge a nord seguendo il confine di provincia fino a quota 118, dove il Torrente Farma confluisce con il Fiume Merse; da qui il limite volge a nord seguendo il confine comunale di Murlo fino alla località Filetta, punto di partenza della descrizione.

Territorio C.

La delimitazione ha inizio nei pressi del Podere Monteluco (quota 576) a sud di P.gio Capanne, in comune di Rapolano Terme. Da qui il limite volge a sud-est lungo la carrareccia che per quote 535 e 530 arriva a quota 519, dopo la quale segue il breve tratto di mulattiera che arriva a nord-est di Le Bandite, si inserisce sulla strada che passa per quote 449 e 439 fino a giungere al Podere La Montagna ed al bivio per l'Osteria, dove risale a nord-est fino al Molino del Calcione; volge quindi ad est lungo il confine provinciale Siena-Arezzo fino ad incontrare la strada Rigomagno-Lucignano a quota 280. Il limite scende poi a sud-ovest lungo la strada per Rigomagno fino alla stazione ferroviaria omonima, da dove segue verso sud la ferrovia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Chiusi, circa 400 metri prima della stazione di Chianciano. Da questo punto il limite segue a sud-ovest il confine comunale fino a giungere sul Fosso Monico a quota 258, per immettersi poi sulla strada campestre che porta a Poderi Boncini, Podere Fornaccio, quota 294, C. Palazzo, C. Rosa e quota 259 fino a raggiungere, a quota 261, la strada per Chiusi. Il limite percorre verso sud detta strada fino al bivio per Dolciano; ripiega sulla strada per Dolciano, C. Garella, Podere Paccianese, quote 277, 257 e ad est di quota 267 incontra la ferrovia che segue per breve tratto fino a quota 261; qui si immette sulla strada per Chiusi e la percorre verso sud fino al bivio di quota 40; segue poi la mulattiera per il Podere S. Felice, Podere Bagnolo (quota 288) indi segue la strada per Poggio Gallina, stazione di Chiusi, Villa Maccari, S. Fiora, Molino dell'Oppio, e fino ad incontrare il confine comunale che segue fino al T. Astrone (quota 267). Da qui il limite segue in direzione sud, il T. Astrone fino ad incontrare a quota 251 il limite provinciale col quale si identifica verso sud fino al Fosso Stabbiano; segue quindi verso ovest detto fosso fino alla strada per S.M. Assunta; segue quindi questa strada per poi proseguire su quella per Fighine e Croce di Fighine. A Croce di Fighine (quota 731) il limite devia a nord-ovest sul sentiero e sulla mulattiera che passando dal Podere Vetricchina di Sotto, si inserisce sulla strada S. Casciano dei Bagni-Camposervoli; segue detta strada in direzione nord fino ad incontrare, dopo quota 443 prima di Podere Ulivi, un sentiero, che a C. Belichi (quota 529) si ricollega con la strada per Camposervoli, strada che segue fino a C. Ferretti (quota 492). Da qui il limite prosegue sulla mulattiera per C. Fallerine e con una serie di linee rette passa per C. al Sole III (quota 407), C. S. Rocco (quota 23), del Soldato (quota 338), il Pollaiolo (quota 378), Patarnione (quota 340), Poggio Olivo (quota 434) e Valle d'Oro II ove segue la carrareccia che dopo S. Stefano (quota 540) si immette sulla strada per Sarteano a quota 565. Da questo punto il limite segue a nord la strada fino a Sarteano passando per Montarioso Boccacciano I e II, Fonte Viera; da Sarteano prosegue a nord-ovest sulla strada che ad ovest di la Pedata incontra la S.S. n. 146. Il limite coincide con la S.S. n. 146 fino a Chianciano Bagni; da qui segue poi la strada che per quote 548 e 457 giunge a la Foce, indi segue la mulattiera che dal centro abitato di la Foce raggiunge, per quota 652, 710 e per il Poderuccio, il confine comunale Chianciano-Sarteano e lo segue in direzione sud-ovest fino al T. Miglia. Qui il limite risale a nord il T. Miglia fino ad incontrare il confine comunale Montepulciano-Pienza col quale poi si identifica fino al suo incontro con la strada per Monticchiello; segue tale strada fino a sorpassare Monticchiello e al quadrivio di quota 477 ripiega a nord-ovest sulla strada che passando alla periferia sud di Pienza, in località Boccaceroello, si immette sulla S.S. n. 146; segue questa verso nord fino al bivio di Pietrafitta; procede poi verso nord lungo la strada per Castelmuzio fino al confine comunale che coincide con il T. Toma, lo segue, poi verso nord segue ancora il confine comunale Torrita-Trequanda e Sinalunga-Trequanda fino ad incontrare la strada Miciano-Novolo. Lungo quest'ultima strada, il limite raggiunge Trequanda dove si immette sulla strada campestre per Colle; raggiunge Petrera e proseguendo verso nord sulla strada per Sole, Piazzolini, Castelnuovo Grilli e Panico, raggiunge, a Poggio Cannelle (quota 443), il confine comunale Rapolano-Asciano col quale il limite si identifica fino al Borro della Puzzola (quota 282); prosegue poi sulla strada per S. Andrea e Serre di Rapolano fino ad incontrare, a quota 306, la strada per la stazione di Rigamagno; segue detta strada verso sud fino alla ferrovia con la quale poi si identifica fino all'incrocio con la strada che per Vignaccio, Podere Curtone e Podere Sodo, aggira ad ovest l'abitato di Poggio S. Cecilia e a quota 394 procede a nord sulla strada per Podere Palazzetta e S. Maria in Ferrata fino in prossimità del Podere Monteluco, punto di partenza della descrizione.

Territorio D.

Il limite inizia al ponte sul T. Foenna in prossimità di Poggiolo, a nord-est di Sinalunga; segue poi la strada per Fornaci, Poggi Gialli e, subito dopo il ponte sul Fosso Busso, l'abbandona per seguire la carrareccia che per quote 265 e 263 giunge al confine tra le province di Siena e Arezzo; il limite segue questo confine verso est e verso sud-est fino a quota 249 ove incontra la strada per Bettolle che segue fino al Podere del Forno (quota 278), da qui per un sentiero e una strada raggiunge direttamente, a quota 252, la strada per Bettolle e con una linea retta raggiunge le Case di Poggio.

Da questo punto il limite segue la strada per il Casato ove risale poi la strada per Bettolle fino alla periferia dell'abitato; poi volge ad ovest lungo la strada per Guazzino e Pieve; abbandona detta strada al ponte sul T. Foenna (quota 265) e, risalendo verso nord detto Torrente, giunge a Poggiolo, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni siano situati ad un'altitudine non superiore ai 700 metri s.l.m.

4.2. *Densità di impianto*

Gli impianti atti a produrre i vini «Colli dell'Etruria Centrale» devono avere la densità di 3.300 ceppi/ettaro e ciò fin dal 24 maggio 1997. Per gli impianti realizzati antecedentemente, si applicano i parametri ed i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell'impianto del vigneto.

4.3. *Forme di allevamento e sesti di impianto*

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

4.4. *Sistemi di potatura*

I sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e dei vini.

4.5. *Irrigazione, forzatura*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6. *Resa ad ettaro*

Le produzioni massime di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:

Tipologia o zona specifica	Produzione Uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico Naturale minimo % vol.
«Colli dell'Etruria Centrale» Rosso	12	10,00
«Colli dell'Etruria Centrale» Rosato	12	10,00
«Colli dell'Etruria Centrale» Bianco	12	9,50
«Colli dell'Etruria Centrale» Novello	12	10,00
«Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo (anche tipologia riserva)	12	10,50
«Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo Occhio di Pernice (anche tipologia riserva)	12	10,50

La resa massima di uva ad ettaro non deve quindi superare i limiti di cui sopra ed in ogni caso la resa massima di uva per pianta non può superare mediamente i 5 chilogrammi per tutte le tipologie.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere riportati nei rispettivi limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermi restando i limiti resa uva/vino. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. *Zona di vinificazione*

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia la vinificazione è consentita anche all'interno dei confini amministrativi della provincia in cui ricadono i vigneti da cui proviene l'uva e delle province ad esse limitrofe purché nell'ambito della regione Toscana.

5.2. *Arricchimento*

È consentito, ad esclusione di Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, l'arricchimento con mosto concentrato proveniente da uve derivanti da vigneti idonei alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» e mosto concentrato rettificato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferme restando le rese massime di uva in vino, di cui al successivo punto 5.4.

5.3. *Elaborazioni*

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, atte a conferire ai vini di cui al precedente art. 2 le loro peculiari caratteristiche.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso è consentita la pratica del «Governo all'uso toscano» purché le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'elaborazione delle tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice deve attuarsi come appresso:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.

5.4. *Resa uva/vino e vino/ettaro*

La resa massima di uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

Tipologia o zona specifica	Resa uva/vino	Produzione massima hl di vino ad ettaro
«Colli dell'Etruria Centrale» Rosso	70	84
«Colli dell'Etruria Centrale» Rosato	65	78
«Colli dell'Etruria Centrale» Bianco	65	78
«Colli dell'Etruria Centrale» Novello	70	84
«Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo (anche tipologia riserva); (al terzo anno di invecchiamento del vino)	35	42
«Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo Occhio di Pernice (anche tipologia riserva); (al terzo anno di invecchiamento del vino)	35	42

5.5. *Invecchiamento*

La vinificazione e l'invecchiamento di «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri; dopo il periodo di invecchiamento, che si considera concluso al 1° ottobre del terzo anno, quarto anno per la tipologia riserva, può essere contenuto in altri recipienti.

Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,5%.

5.6. *Immissione al consumo*

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

L'immissione al consumo di «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. L'immissione al consumo di «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» riserva non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

In annate particolari, su proposta del Consorzio di tutela dei vini «Colli dell'Etruria Centrale», la Regione Toscana può modificare le date di immissione al consumo.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Colli dell'Etruria Centrale» Rosso:

colore: rosso rubino, brillante, vivace, anche di media intensità;

odore: dal vinoso al fruttato, fragrante, fresco, delicato;

sapore: secco,vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

«Colli dell'Etruria Centrale» Rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fruttato fragrante, fresco;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Colli dell'Etruria Centrale» Bianco:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: delicato e fruttato;

sapore: secco, sapido, vivace, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

«Colli dell'Etruria Centrale» Novello:

colore: rosso cerasuolo talvolta tendente al violaceo, vivace;

odore: fruttato, fresco;

sapore: secco, fresco, brioso, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo e Vin Santo riserva:

colore: dal paglierino dorato all'ambrato;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol. di cui almeno il 13,0 % vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Colli dell'Etruria Centrale» Vin Santo Occhio di Pernice (anche tipologia riserva):

colore: da rosa più o meno intenso ad ambrato;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50 % vol. di cui almeno il 14,0 % vol. svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» «riserva» e similari. Sono altresì vietate indicazioni aggiuntive tipo «vecchio», «invecchiamento» e similari.

L'uso della qualificazione «riserva» è consentito esclusivamente per i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice».

7.2. *Menzioni facoltative*

Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo» e Colli dell'Etruria Centrale Vin Santo Occhio di Pernice» è consentito riportare in etichetta le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile» e «dolce» nel rispetto della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.

Per il vino rosso è consentita l'indicazione «Vermiglio» in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale».

7.3. *Località*

È consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

7.4. *Annata*

Sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» deve risultare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. *Volumi nominali*

I vini a denominazione di origine controllata «Colli dell'Etruria Centrale» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a 1,500 litri.

8.2. *Tappatura e recipienti*

Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli il cui utilizzo sarà demandato dalla medesima normativa al presente Disciplinare.

ALLEGATO *1*

Vitigni complementari.

Bacca rossa:

Abrusco n., Aleatico n., Alicante n., Alicante Bouschet n., Ancellotta n., Barbera n., Barsaglina n., Bonamico n., Bracciola nera n., Calabrese n., Caloria n., Canaiolo n., Canina nera n., Carmenere n., Cesanese d'Affile n., Ciliegiolo n., Colomabna nera, Colorino n., Foglia Tonda n., Gamay n., Groppello di S. Stefano n., Groppello Gentile n., Lambrusco Maestri n., Malbech n., Malvasia n., Malvasia Nera di Brindisi n., Malvasia Nera di Lecce n., Mammolo n., Mazzese n., Merlot n., Montepulciano n., Petit Verdot n., Pinot Nero n., Polleria nera n., Prugnolo Gentile n., Rebo n., Refosco dal Peduncolo Rosso n., Sagrantino n., Sanforte n., Sangiovese n., Schiava Gentile, Syrah n., Tempranillo n., Teroldego n., Vermentino Nero n.

Bacca bianca:

Albana b., Alabarola b., Ansonica b., Biancone b., Canaiolo Binaco b., Chardonnay B., Clairette b., Durella b., Fiano b., Grechetto b., Greco b., Incrocio Bruni 54 b., Livornese Bianca b., Malvasia Bianca di Candia b., Malvasia Istriana b., Malvasia Bianca Lunga b., Manzoni Bianco b., Marsanne b., Moscato Bianco b., Muller Thurgau b., Orpicchio b., Petit Manseng b., Pinot Bianco b., Pinot Grigio g., Riesling renano b., Riesling Italico b., Roussane b., Sauvignon b., Semillon b., Traminer Aromatico Rs., Trebbiano Toscano b., Verdea b., Verdello b., Verdicchio Bianco b., Vermentino b., Vernaccia di S. Gimignano b., Viogner b.

11A12180

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-224) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.